

IL LIBRO TERZO (IL DIRITTO PENALE) DI UN'INEDITA VERSIONE ITALIANA DELLO STATUTO DI FIUME*

LUJO MARGETIĆ

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

(Accademia croata delle scienze e delle arti)

Zagabria

ANELISE MARGETIĆ

Fiume

CDU 340.13(497.5Fiume)“1851”(094)=50

Saggio scientifico originale

Novembre, 1996

Riassunto - Nel presente saggio si pubblica il terzo libro dello Statuto di Fiume del 1530 in versione italiana redatta nel 1851 e si analizza, nella parte introduttiva, l'importanza del testo per ulteriori indagini sul confronto tra il sistema giuridico di Fiume e quello di Trieste dello Statuto del 1421. Si constata che nonostante la basilare somiglianza tra i due sistemi esistono molte differenze le quali finora non sono state studiate.

La versione italiana del 1851 è stata fatta molto liberamente, pare per “uso interno” da un traduttore intelligente, con cognizioni storiche e letterarie, ma non giurista per vocazione, forse da G. Kobler, noto conoscitore della storia di Fiume.

1. Il testo originale dello Statuto di Fiume scritto in latino si trova nell'Archivio storico di Fiume sotto la segnatura K-3. Oltre a questo manoscritto nella Biblioteca nazionale ed universitaria di Zagabria, sotto la segnatura R 3303, esiste una trascrizione in latino, fatta, sembra, verso la metà del secolo XVI.

R. Tomsich¹ era a conoscenza di una vecchia versione italiana dello Statuto, “piena di errori di sintassi, di grammatica e di ortografia”² e ne ha pubblicato il testo del primo e del secondo libro, quest'ultimo, però, solo fino al capitolo 26, accennando nella nota che ha deciso di “sospendere per ora la continuazione dello statuto antico, riservandosi di proseguirla” più tardi³. Purtroppo questa versione

* L'autore ringrazia anche in questa occasione per la collaborazione, l'aiuto e la pazienza gli archivisti specialisti dell'Archivio storico di Fiume (Povijesni arhiv, Rijeka), specialmente le signore mr. Merdžanić e Greblo e il signor Peranić).

¹ V. TOMSICH, *Notizie storiche sulla città di Fiume*, Fiume, 1886.

² *Op. cit.*, p. 97.

³ *Op. cit.*, p. 160.

italiana nel frattempo è sparita. Però, nell'Archivio storico di Fiume esiste un altro manoscritto inedito⁴, che contiene il testo originale e la versione italiana, scritto verso la metà del secolo XIX.

In testa alla prima pagina vi è scritto:

Antichi statuti
della città di Fiume S^{to} Vito
raccolti in quattro libri nell'anno 1527
sanzionati sovranamente nell'anno 1530

Sul lato sinistro di ogni pagina è scritto il testo latino, e sul lato destro la traduzione italiana. Davanti al testo latino sta scritto: "Originale testo italiano copiato dalla pergamena custodita nell'Archivio municipale di Fiume", mentre sopra il testo in italiano vi è scritto: "Versione italiana dell'anno 1851".

La sanzione di Ferdinando I dell'anno 1527 e il primo libro si trovano sui fogli 1-23. Il libro secondo non è stato trascritto. Il libro terzo si trova sui fogli 24-73, il quarto sui fogli 74-85. I rimanenti fogli (86-89) contengono l'elenco delle rubriche del quarto libro al quale seguono le rubriche del terzo.

Non è chiaro perché la trascrizione del testo latino del secondo libro e la sua traduzione siano stati omissi.

Per molte ragioni il testo italiano del libro terzo è assai più interessante del rimanente testo. È strano che il miglior conoscitore della vita medievale a Fiume, G. Kobler, abbia dedicato al primo libro un esaurientissimo commento⁵ che si protende dalla pagina 124 fino alla pagina 205. Anche il secondo libro ha suscitato il suo interesse così che il suo commento abbraccia le pagine 206-228. Dunque, ambedue i commenti si protraggono per cento pagine - mentre per il terzo libro Kobler si limita a cinque pagine (229-233)!, e ancor meno per il quarto. Possiamo comprendere che ai provvedimenti della polizia di scarso interesse storico nel breve quarto libro Kobler non abbia fatto che qualche accenno (233-235). Così, p. es. egli annota: "Nella rubrica XII si stabilisce il prezzo di locazione di un cavallo da sella, che è soldi 8 al giorno".

All'opposto, il terzo libro è di grande interesse per la conoscenza delle concezioni a Fiume concernenti la repressione dei crimini e dei delitti, per il grado di penetrazione del diritto comune e per il paragone con il diritto a Trieste. Il confronto tra le norme del diritto penale a Fiume secondo lo Statuto del 1530 e quelle dello Statuto che a quel tempo vigeva a Trieste (quello del 1421)⁶ dimostra

⁴ Il manoscritto è collocato sotto la segnatura K - 3.

⁵ G. KOBLER, *Memorie per la storia della liburnica città di Fiume*, II, Fiume, 1861, seconda edizione, Trieste, 1976 (Collana degli Atti del Centro di Ricerche storiche, Rovigno, n. 3).

⁶ "Statuti di Trieste del 1421", a cura di M. DE SZOMBATHELY, *Archeografo Triestino*, (= AT), Trieste, vol. XX (1935).

che il diritto comune è penetrato a Fiume molto più profondamente che a Trieste. Nel terzo libro dello Statuto di Trieste lo *ius commune* si menziona solo 3 volte (III, 17, 49, 93), mentre nel libro terzo dello Statuto di Fiume lo troviamo ben 8 volte (III, 2, 3, 7 /due volte/, 9 /due volte/, 30, 55). Benché il diritto penale fiumano e triestino non possano nascondere che tanto riguardo ai delitti che alle sanzioni le loro origini provengono dal basso medioevo, le differenze tra i due statuti sono palesi. Ambedue le città erano ai tempi degli statuti testè nominati in potere degli Absburgo e quindi si pone una legittima domanda: da dove provengono queste differenze. Il diritto penale medievale di Trieste è stato studiato da Cova,⁷ quello di Fiume da Milović,⁸ ma siamo convinti che un'approfondito paragone del diritto tra le due città sarebbe di grande importanza per la conoscenza del diritto medievale istriano. Dunque, la nostra pubblicazione del terzo libro dello Statuto di Fiume nella sua versione italiana ha anche lo scopo di risvegliare l'interesse per il confronto dell'evoluzione del diritto in ambedue le città.

2. La traduzione italiana non segue in modo pedissequo il testo latino. Il traduttore è senz'altro un uomo di grande intelligenza, dotato di sensibilità storico-letteraria per i problemi giuridici senza essere giurista. D'altra parte pare ovvio che la traduzione sia stata fatta per "uso interno", con troppa disinvoltura, soprattutto in quei casi dove il traduttore non è troppo interessato dall'argomento. Eccone alcuni esempi:

a) traducendo le norme riguardanti il furto (cap. 26) il traduttore ha davanti a sé (sulla parte sinistra della pagina) il testo riguardante la sanzione contro il ladro che ha rubato cose per il valore superiore alle 100 libbre: *et si abinde supra quis furtum commiserit, furcis suspendatur, ita et taliter quod moriatur*, e lo traduce senza precisazioni: "la pena per furto maggiore di 100 lire" (!).

b) nella versione italiana del cap. 42 (Contro l'introduzione dei vini ecc.) manca la fine del capitolo a cominciare dal testo latino: *an dictae vineae furint augmentate* fino alla fine del capitolo. Inoltre non sono stati tradotti i capitoli 43 (*De incidentibus ligna in nemoribus et silvis comunis vel aliarum personarum*), 44 (*De hiis qui transeunt per muros terrae Fluminis aut per foramina*), 45 (*De his qui intromittunt vel alienant terram comunis*), 46 (*De intromissione seu occupantibus terrena et possessiones aliorum*), 47 (*De prohibitis emere animalia ad macellum in terra Fluminis*), 48 (*De proicientibus aquam mundam vel immundam de alto aut basso et de tenentibus letamina seu immunditias in stratis publicis et de mundandis stratis*), 49 (*De ballo seu choreis dominarum*), 50 (*De ludentibus ad taxillos, cartas et alios ludos prohibitos*), 51 (*De pecuniis et aliis rebus transmissis ad aliquam*

⁷ U. COVA, "Sul diritto penale negli statuti di Trieste", *AT*, vol. XXVII-XXVIII (1965-1966), pp. 75-115.

⁸ D. MILOVIĆ, *Krivična djela protiv života i tijela u srednjovjekovnoj Rijeci*. (Delitti penali contro la vita ed il corpo nella Fiume medievale), Fiume, 1961-62.

personam extra terram Fluminis), 52 (*De arrenge et sententiis criminalibus*), 53 (*De fideiussoribus datis in causis criminalibus maleficiorum*), 54 (*De penis provenientibus in fiscum et comune*), 55 (*De paenis et casibus in statutis non comprehensis etc.*). Perché manca un così grande numero di capitoli (all'incirca il 30% del testo del terzo libro)? Non si può congetturare che il traduttore abbia prima scritto il testo latino e che soltanto dopo questa trascrizione abbia cominciato a tradurre, e che, arrivando al capitolo 42 si sia fermato (forse p. es. a causa di malattia). Questa congettura non regge perché il manoscritto continua con il testo del libro quarto, dove è stato trascritto il testo latino insieme alla versione italiana. Si potrebbe forse presumere che gli ultimi capitoli siano stati per il traduttore di poco interesse. Ma non crediamo neanche a questa tesi perché alcuni capitoli che sono stati tralasciati erano abbastanza importanti per la vita quotidiana. Probabilmente la causa sarà banale e semplicissima, ma ammettiamo che ci sfugge.

c) Il traduttore spesso abbrevia sensibilmente il titolo e il testo. Prendiamo come esempio il titolo ed il principio del cap. 7: *De homicidio et membro manco et de comittentibus homicidium ad vindictam. Pro bono et pacifico statu terre Fluminis statuimus, quod si aliqua persona de cetero fecerit homicidium dolose vel appensate aut proditorie etc.* E la "traduzione": "Dell'omicidio, dell'uccisione e della mutilazione. Chi avrà dolorosamente con premeditazione o proditoriamente" etc. Dunque, il senso è rimasto inalterato, ma il traduttore ha tralasciato molte parole che considerava superflue.

d) Nel capitolo primo in f. non sono state tradotte le parole *aliquo in contrarium non obstante, ut dictum est*.

e) Nel capitolo 8 parlando dell'estensione della "piazza" (*platea*) il traduttore tralascia le parole *quae loca omnia veniant appellatione platea*.

f) Nel cap. 13 dopo la frase: "il contravventore sarà per sempre eliminato dal Consiglio", manca la frase *et privatus intelligatur ipso iure*.

g) Nel cap. 17 in f. non è tradotto il testo latino: *etiamsi in tali denuncia per curiam maleficiorum procedatur per inquisitionem*.

h) Secondo il testo latino del cap. 33: (...) *In igne vero immisso casualiter in aliqua domo etc.* Il traduttore si è accorto che al principio della norma si trattava d'incendio fatto *studiose et deliberate* (nella traduzione "maliziosamente e con animo deliberato"), e perciò traduce *casualiter*: per colpa e non: casualmente. È ovvio che, per colpa, presupporrebbe almeno una negligenza colposa.

i) Qualche volta il traduttore comprende erroneamente il testo latino. Così p. es. il cap. 7 suona così: *Item statuimus, quod qui membrum alicujus absciderit, vel penitus inutile fecerit, simile membrum eidem abscindatur, et membrum intelligatur secundum dispositionem juris communis. Et hoc de membro etiam sit in arbitrio domini capitanei et judicis maleficiorum quando appensate vel non appensate factum fuerit dictum maleficium*. Ed egli traduce: "Chi avrà tagliato o reso inabile il membro altrui, sarà punito col taglio di simile membro, e questo s'intenda secondo

il diritto comune e pel caso premeditato”. Questo è ovviamente sbagliato.

3. Nel cap. 21 (Pena contro chi presta aiuto etc.) la versione italiana dice così: “Se un debitore sarà col consenso del governo della terra di Fiume stato arrestato ad istanza del creditore e se qualcuno lo avrà fatto fuggire dalle mani della famiglia del creditore”. Le parole latine *qui eum per vim abstulerit de manibus familiae* sono state ovviamente mal comprese. Non si tratta della “famiglia del creditore” ma dei guardiani.

Nella traduzione italiana del cap. 29 si parla del “contravventore essendo maggiore di anni 26” che è la traduzione di *contrafaciens, si erit major 26 annorum* del testo latino. Ma il testo della stesura originale è, naturalmente, diverso: l’età è stabilita *si erit major sedecim annorum*.

Nel cap. 42 la versione italiana segue il testo latino stabilendo la punizione di “40” lire. Nel testo originale la somma è di *libre quinquaginta*.

Il testo latino del manoscritto nel cap. 34 (*De falsis testibus* etc.) suona così: *si dicta talis persone fuerit masculus et major 24 annis et id fuerit pecunia vel premio, mitrietur* etc. Il traduttore scrive: “ (...) l’essendo maschio dell’età di anni 24 compiuti e se avrà testificato per danaro od altro premio, verrà incuffiato” etc. Però il testo originale latino è diverso: (...) *si dicta talis persona fuerit masculus et maior quatordecim annis, et id fecerit pecunia, vel premio, mitrietur* etc.

Da dove proviene questa differenza? Ci pare molto probabile, anzi ovvio, che nella trascrizione del testo latino sia stato commesso un *lapsus calami*: invece di 14 il trascrittore ha “visto” 24, e perciò anche nella traduzione troviamo lo stesso numero.

Il testo latino del cap. 31 nel nostro manoscritto dice così: (...) *tunc saltuarii s. custodes, qui pro tempore erunt, teneantur ad mendationem damni*. Il traduttore scrive: “i guardiani non saranno tenuti di rifondere il danno” dunque proprio l’opposto del testo del manoscritto.

4. Prendendo in considerazione quanto sopra accennato, siamo propensi all’ipotesi che il traduttore non sia stato nessun’altro che lo stesso Kobler. Se è così, la nostra pubblicazione non sarebbe che un altro omaggio alla sua opera. Ma non è esclusa qualche altra ipotesi.

5. È già da molto tempo noto che il vicario fiumano Goffredo Confalonieri fece una visita a Trieste per poter approfondire la sua conoscenza del diritto triestino con lo scopo di utilizzare tale sistema giuridico, i suoi istituti ed alcune norme per la compilazione dello Statuto di Fiume.⁹

⁹ V. TOMSICH, *op. cit.*, pp. 86-87. Un accenno alla somiglianza dello Statuto di Trieste del 1421 con lo Statuto di Fiume del 1530: il compilatore dello statuto fiumano come si sa ha utilizzato il testo triestino. Vedi p. es. L. MARGETIĆ, *Histrica et Adriatica* (Collana degli Atti del Centro di Ricerche storiche, Rovigno, n. 6) Trieste-Rovigno, 1981, pp. 24-25, dove si dimostra che il redattore dello Statuto di Fiume ha preso come modello le disposizioni triestine concernenti la comunione dei beni a Trieste raccorciandole però sensibilmente.

I sistemi giuridici fiumani e triestini dovevano essere nella loro essenza molto vicini ed apparentati, altrimenti non si potrebbe vedere l'utilità del viaggio del vicario. Ed infatti, molte norme dello Statuto di Fiume si possono comprendere e interpretare solo con il presupposto della conoscenza del diritto triestino. Però ci sono differenze degne di rilievo.

Prendiamo come esempio le norme che regolano la repressione dell'omicidio.

Mentre nel cap. 6 del terzo libro dello Statuto di Trieste del 1421 non si prevede alcun elemento soggettivo e si dichiara che *si qui occiderit* un cittadino triestino, *debeat decapitari, scilicet caput eius in spatulis amputari ita quod moriatur*, lo Statuto di Fiume è molto più "moderno" e vicino al diritto comune. Esso stabilisce che *si aliqua persona de caetero fecerit homicidium dolose vel appensate aut proditorie* sarà condannato *in amputatione capitis* e distingue nettamente l'omicidio doloso da quello colposo o fortuito. Naturalmente l'interpretazione del dolo dello Statuto di Fiume non è quella propria della teoria moderna, ma qui basta sottolineare che lo Statuto di Fiume prendeva in considerazione l'elemento doloso, sul quale lo Statuto di Trieste tace.

Ma questo non è tutto.

Lo Statuto di Trieste libera l'omicida solo nel caso di difesa della sua persona: *defendendo personam suam*. All'opposto, lo Statuto di Fiume conosce vari casi di esonero dell'omicida. Esso enumera i seguenti casi:

- 1) l'uccisione di un bandito
- 2) l'uccisione di un ladro trovato di notte in casa altrui
- 3) la tresca illecita dell'ucciso con la moglie, nuora, madre, figlia o sorella dell'omicida.

Lo Statuto di Fiume in questo capitolo non prevede anche la legittima difesa tra le ragioni dell'esonero, ma questo non significa che non conosca la legittima difesa, perché in un caso di aggressione previsto in un altro capitolo (cap. 9) si stabilisce espressamente che l'uccisore dell'aggressore non sarà punito se *legitime se defenderit, cum moderamine inculpatae tutelae*, o, come dice la versione italiana: "difendendosi entro i limiti d'inculpata tutela". Si tratta di una terminologia e di istituti del diritto comune. Anzi, lo Statuto continua e sottolinea che *quis possit vim vi repellere et se defendere secundum formam juris*. È evidente che le stesse regole vanno applicate in tutti i casi d'omicidio (cioè in tutti i casi del cap. 7) e non solo in quelli previsti nel cap. 9. Desta ammirazione la conoscenza perfetta del diritto comune e della sua terminologia.

Altre norme dello Statuto di Trieste che si trovano nel cap. 6 concernenti l'omicidio, sono connesse con l'uccisione, senza riguardare il diritto penale (con qualche eccezione), ma:

- il diritto di far testamento, concesso all'omicida
- il diritto di successione dei parenti dell'omicida in caso di fuga dalla città di Trieste

- il divieto di proporre al Consiglio cittadino l'amnistia dell'omicida
- le sanzioni contro colui che ha ferito una persona che poi muore a causa delle ferite riportate

- le sanzioni contro colui che ha tagliato o indebolito un membro ad un'altra persona, cioè, secondo il testo dello Statuto, il naso, la lingua, l'occhio, la mano, il piede

- i modi di relegare temporaneamente il delinquente.

All'opposto, il corrispondente capitolo (cap. 7) dello Statuto di Fiume si occupa in prima linea proprio dei problemi del diritto penale in senso stretto, come:

- le sanzioni contro il committente del delitto

- il tentato omicidio

- l'omicidio per vendetta

- l'omicidio causato da negligenza (caso fortuito, connesso a qualche colpa)

- l'omicidio commesso da più persone

- il ferimento seguito dalla morte del ferito

- le sanzioni contro colui che ha tagliato o indebolito un membro ad un'altra persona (per la definizione del membro lo Statuto si richiama al diritto comune); la sanzione per l'omicidio fatto *casu* o in *rixa*.

Si può constatare come il compilatore dello Statuto di Fiume sia riuscito a trattare la materia meglio del suo collega triestino.

Anche nei riguardi del furto, il più frequente delitto dell'umanità, si può constatare la somiglianza tra il sistema triestino e quello fiumano e la severità del sistema triestino in confronto alle norme fiumane.

La punizione dipende in ambedue gli statuti dal valore degli oggetti rubati, ma lo Statuto di Trieste è molto più severo. Così p. es. i furti da 2 fino a 5 *libre* si punivano a Fiume con 10 *libre*, mentre a Trieste la pena ammontava a 50 *libre*; il furto di oggetti dal valore da 10 fino a 20 *libre* si puniva a Fiume con 20 *libre*, a Trieste con 200 *libre* (!); l'impiccagione era prevista a Fiume per il furto di oltre 100 *libre*, a Trieste già per il furto oltre 25 *libre*.

A colui che non pagava entro il termine previsto la pena si commutava in ambedue gli statuti, però a Fiume in maniera più mite. P. es. se il ladro aveva rubato da 0,5 fino a 1 *libra* e non pagava la pena pecuniaria, veniva punito con 1 mese di carcere, mentre a Trieste rimaneva in prigione fino al versamento della pena; a Fiume se il ladro rubava da 5 a 10 *libre* e non pagava la pena, veniva fustigato e imprigionato per un mese, mentre a Trieste gli si amputava la mano destra.

È interessante che ambedue gli statuti sanzionino due casi specifici: il furto della borsa e del documento di fede pubblica (*instrumentum*). Naturalmente, anche in questi casi i Triestini erano molto più severi. Si potrebbe porre la seguente domanda: le sanzioni del modello, che servì ai compilatori dei testi fiumano e triestino erano severe come nel testo triestino o relativamente "miti" come nel testo fiumano? Siamo convinti che il testo-modello prevedeva sanzioni dure e severe e

che il compilatore fiumano le abbia umanizzate. Ma non è improbabile che per il testo fiumano il modello sia stato appunto il testo triestino, mitigato dal compilatore fiumano.

24

**Antichi statuti della città di Fiume
raccolti nell'anno 1527
sanzionati nell'anno 1530**

**Versione italiana
Libro III**

Delle cause criminali

Rub. 1

Delle accuse, denunce ed inquisizioni

Chiunque vorrà accusare o denunciare una persona rea di malefizio o delitto, sarà tenuto di fare l'accusa o denuncia sotto giuramento al sig. vicario e giudice dei malefizii. Il cancelliere assumerà l'accusa o denuncia in iscritto in presenza del detto sig. giudice o da lui incaricato.

Ogni accusa o denuncia per ingiuria verbale dovrà esser fatta giorni 3 calcolabili dal dì della recata ingiuria poiché più tardi non verrebbe accettata.

24' Il sig. vicario e giudice di malefizii, avuta notizia di un'azione punibile commessa nella terra di Fiume, dovrà inquisire e prevedere entro giorni 8 dopo il fatto, altrimenti incorrerà la multa di lire 10 piccole a favore del fisco, e dovrà sollecitamente provvedere; ciò s'intenda dei delitti, per i quali è comminata la pena corporale, il taglio di membri o la multa superiore a lire 50.

Contro l'adulterio, stupro od incesto non dovrà procedere senonchè sopra accusa del presente marito, del fratello carnale, del figlio della donna stuprata, adulterata od incestuata, o della stessa donna; altrimenti la procedura sarebbe nulla.

25 Similmente non dovrà procedere per lesione commessa tra padre e figlio, avo e nipote, tra fratelli carnali, sorelle e nipoti abitanti assieme od in case separate, tra cugini ed altri della famiglia abitanti assieme, tra marito e moglie, tra padrone e servo o serva, tranne quando si tratta di delitto, per cui è seguita la morte o fu indebolito un membro, o quando fu recato un veleno od altra bevanda nociva, sebbene non sia seguita la morte.

Dipenderà dall'arbitrio del giudice dei malefizii di accettare le accuse sopra risse, percosse ed ingiurie avvenute tra femina povera o persone miserabili, tra meretrici e simili, tra meretrici e ruffiani, ma procederà secondo il prescritto dei statuti, quando l'azione avrebbe causato la morte, l'indebolimento di un membro, un segno o cicatrice permanente, una frattura d'osso, o quando fu adoperata qualche arma con effusione di sangue.

Chiunque avrà accusato per ingiuria verbale o per altri delitti, non potrà più ritirare l'accusa. Ritirandola incorrerà la pena di lire 25 piccole a favore del fisco, e ciò nonostante, pagata o non pagata la pena, il giudice di malefizii procederà ed esaminerà secondo il prescritto dei statuti.

L'accusatore o denunziante,

- 25' che non avrà comprovato l'accusa o denuncia, sarà tenuto di rifondere all'accusato o denunziato le spese della difesa, le quali verranno tassate dal giudice dei malefizii, ma non sarà trattato come calunniatore.

Ciocchè sopra fu detto, non abbia luogo contro gl'impiegati, che denunziano d'ufficio.

Se un cittadino di Fiume avrà contro altro cittadino commesso fuori della terra di Fiume un delitto, cui non è seguita la morte, e che sarà stato condannato nel luogo del commesso delitto, il giudice dei malefizii non potrà più inquisire ad istanza dell'ufficio: ma se nel luogo del commesso delitto non fu provveduto contro il delinquente, si dovrà qui procedere come se il delitto fosse stato commesso nella terra di Fiume o nel suo disastro.

Se poi un cittadino della terra di Fiume, o distrettuale o forense o abitante avrà in qualunque parte del mondo, in terra o sul mare, commesso un omicidio contro un cittadino, distrettuale o abitante della terra di Fiume, si dovrà contro l'omicida inquisire e procedere secondo il prescritto di statuti della terra di Fiume sull'omicidio, quando

- 26 anche nel luogo del fatto in terra o propinque del fatto in mare fosse stato provveduto contro il medesimo, e se sarà stato condannato, venendo in qualunque tempo in potere della Comuna di Fiume, s'inquisisca e proceda contro lui secondo lo statuto.

Rub. 2

Dei testimoni nelle cause criminali.

Chiunque porta un'accusa criminale, deve indicare i testimoni, coi quali intende provare l'accusa, e questi saranno scritti dal cancelliere assieme coll'accusa. Altri testimoni non verranno posteriormente accettati, e se saranno esaminati altri, che non furono nominati, le disposizioni saranno invigorese. Si accetteranno i casi quando si procede d'ufficio secondo la qualità del fatto, poiché allora si potranno accettare ed esaminare i testimoni nominati, e quelli, che saranno stati sino alla sentenza assunti d'ufficio.

Le femine di buona condizione e fama si ammettono a dar testimonianza, ma vengano esaminate in qualche chiesa vicina alla loro abitazione.

- 26' ed altrove non possono essere obbligate. Il contravventore pagherebbe la pena di lire 6 ogni volta.

Altri testimoni, che secondo il diritto comune non si possono accettare nelle cause criminali, non si amettano senonchè a sussidio quando altrimenti non si potrebbe eruire la verità.

Tanto maschi quanto femine si ammettano a dar testimonianza nelle cause criminali se hanno superato l'età di anni 18, ed in tal caso si abbiano per maggiorenni.

Rub. 3

Quando ed in quali casi possa l'accusato essere carcerato od assoggettato alla tortura.

L'accusato, che avrà dato cauzione de giudicio sisti et judicatu solvendo, vale a dire pel pagamento della condanna, ed a presentarsi alla curia dei malefizii ogni qual volta vi verrebbe chiamato, non potrà essere arrestato durante l'inquisizione. Si eccetono i casi di omicidio, rapina, furto, truffa, mutilazione di membro, violenza contro una femina onesta o non onesta /: amenocchè non fosse una pubblica meretrice /: di ferite, ove sarebbe il pericolo di morte, o che

- 27 dai medici fossero giudicate mortali, ed altre cose più atroci indicati nello statuto e nel diritto comune.

La tortura è ammissibile quando si tratta di delitto, contro cui è comminata la pena di morte o della perdita di un membro.

Per assoggettare l'accusato alla tortura si richiede: 1. che il delitto sia notorio o constatato da legittimi indizii; 2. che all'accusato negativo venga comunicata copia degli indizii e della decisione del giudice, onde si possa diffendere, e che egli non abbia entro il termine assegnatogli infrivolite gl'indizii; 3. che dopo ciò gli sia stato assegnato un altro termine per comparire dinanzi al giudice e confessare il delitto.

L'accusato non comparso verrà condannato confesso e convinto, e contro di lui si potrà procedere come se il delitto fosse legittimamente provato.

Il giudice dei malefizii non

- 27' potrà far eseguire la tortura senonchè in presenza del mag. Sig. capitano o del vice capitano, od essendo questi assenti, in presenza di uno dei giudici della terra di Fiume. Si eccetanno i casi ove trattasi di persone di vile condizione, poichè allora non sarà necessaria la presenza dei predetti.

Rub 4a.

Della citazione per la difesa

La citazione si farà di regola mediante pubblicazione dell'accusa nei giorni di domenica, eccettuando il santo Natale se cade in domenica e la domenica di Pasqua, poichè invece si farà nel seguente giorno, e ciò per incarico del sig. vicario e giudice dei malefizii mediante il cancelliere della Comune, il quale pubblicherà dalla loggia ad alta voce, che le persone /: da essere nominate come furono descritte nell'accusa o denuncia e portate nel memoriale del cancelliere /: contro le quali fu portata accusa o denuncia, abbiano da comparire per difendersi dinanzi al sig. vicario e giudice dei malefizii entro giorni 5 calcolabili dal giorno che segue dopo la pubblicazione.

La pubblicazione dovrà essere

- 28 fatta come sopra nella prossima domenica dopo l'accusa o dopo la preliminare inquisizione.

La citazione dei sig. giudici, se fossero accusati, o di persone accusate dai guardiani campestri o da segreti denunzianti, non si farà mediante pubblicazione, ma bensì mediante intimazione da farsi all'accusato in persona od a quei di casa nello stesso giorno o nel giorno dopo l'accusa.

L'assente verrà citato mediante intimazione praticabile alle persone di casa. Se egli sarà assente oltre i suddetti 5 giorni, e sarà del distretto, avrà il termine di 40 giorni per comparire personalmente o mediante scusatore o legittimo procuratore. Se dopo questo termine non sarà comparso, si procederà contro il medesimo secondo lo statuto.

Il forense accusato dai guardiani campestri sarà citato mediante pubblicazione come sopra nel giorno dopo l'assegnazione dell'accusa. Se non sarà comparso entro 5 giorni, sarà condannato, salvochè in tempo della pubblicazione fosse assente, poiché allora potrà entro giorni 5 dopo il ritorno

28' difendersi se prima dell'arrivo non fosse già stato condannato.

Se la persona chiamata mediante pubblicazione sarà in tempo comparsa, si accetterà la difesa senza giuramento; ma l'accusato dovrà prestare cauzione come sopra fu detto, altrimenti verrà posto nelle carceri sino all'assoluzione o condanna.

Il forense di vile condizione sarà condannato ad arbitrio del sig. capitano o giudice dei malefizii. Se sarà fuggito dal carcere, venga per sempre bandito dalla terra di Fiume, e ritornando in potere della Comune, venga punito ad arbitrio.

L'accusato che sarà comparso in seguito alla pubblicata citazione, avrà dopo l'espri del detto termine di 5 giorni altri 5 giorni di tempo per difendersi, ed indicherà i testimoni, che vorrà fare esaminare.

Ogni accusato ed inquisito essendo presente in luogo, deve comparire personalmente e non mediante procuratore o nunzio speciale; altrimenti non sarà accettata la difesa.

Sarà condannato confesso e convinto chi non sarà comparso a difendersi, e contro

29 lui si procederà secondo lo statuto.

Se fuori del giudizio, dinanzi testimoni degni di fede, avrà l'accusato prima della pubblicazione confessato di aver commesso il delitto, e se poi sarà comparso a difendersi dopochè la curia dei malefizii avrà avuto cognizione della stragiudiziale confessione, non potrà egli più negare il delitto e revocare la confessione. La revoca sarebbe nulla, e si considererebbe fatta dolosamente, non per sbaglio.

Altra difesa, che potrebbe addurre gli resterà salva.

Rub. 5

Del rispetto dovuto agli ordini od alle pubblicazioni. Della fede dei nunzii e dell'opposizione al pignoramento.

Se taluno avrà esternato disprezzo ad un precetto o proclama dal sig. capitano o del sig. vicario e portante la cominatoria di una pena, incorrerà quella pena, e contro di lui avrà luogo l'esecuzione reale e personale sino al carcere secondo la gravità del fatto e la condizione della persona.

Per la verità del precetto e del proclama si anderà al nunzio della Comune secondo la relazione fatta sotto giuramento al cancelliere.

29' Il nunzio è tenuto di denunciare i contravventori alla curia dei malefizii. Contro l'accusato negativo faranno prova con testimonio degno di fede ed il giuramento del nunzio. Se col precetto o proclama non sarà stata comunicata una pena, il reo sarà punito ad arbitrio del s.^o vicario o giudice dei malefizii.

Per la verità della citazione e della relazione si presterà fede al nunzio od impiegato pubblico ma la parte potrà mediante il proprio giuramento e con un testimonio degno di fede comprovare non essere stata citata.

Se all'impiegato, procedente al pignoramento per ordine del sig. vicario e degli impiegati della Comune, avrà qualcuno ruscato di dare il pegno, incorrerà la multa

di lire 3, essendo maschio e di soldi 30 essendo femina. Si presterà fede alla relazione del nunzio fatta sotto giuramento.

Se al satnico od a qualche impiegato della Comune procedente a qualche esecuzione per ordine del sig. capitano o del sig. vicario, si sarà qualcuno opposto con parole o fatti gridando: venite fuori! accorrete! ajuto, ajuto! o simili, o con qualche arma - incorrerà la pena di lire 5 essendo maschio, e di soldi 50 essendo femina - ma se a tal rumore sarà nato un tumulto ed un afflusso di persone, la pena sarà doppia, e se l'opposizione sarà stata fatta con mano armata, avrà

30' luogo la pena dell'insulto secondo la forma dei statuti.

Se al terzo pignoramento ancora persisterà il debitore a non dare il pegno, il sig. vicario, ad istanza del creditore, lo farà prendere e mettere in arresto. Oltretutto avrà luogo per la disobbedienza la pena sopradetta.

Rub.

Della pena dei ribelli, e di quelli che cospirano contro lo stato del Sereniss. Signor Nostro Re d'Ungheria, Boemia ed Arciduca d'Austria o della Comune di Fiume.

Chiunque, sia egli cittadino, abitante o distrettuale di Fiume o forense, oserà cospirare con qualunque persona forense o non forense, nella terra di Fiume o nel distretto o dovunque, pubblicamente o segretamente, in qualsiasi maniera trattare, dirigerà o farà ciò che sarebbe contrario allo stato del Sereniss. Signor Nostro Re o dei suoi successori, o contro lo stato della Comune, se sarà egli l'autore principale, che avrà altri indotto e sollecitato, verrà trascinato a coda di cavallo intorno la piazza grande, o dovunque avrà il sig. capitano o vicario voluto, e poscia, con una catena di ferro al collo, verrà impiccato in qualche luogo pubblico e aperto, onde muora e sarà lasciato appeso a spettacolo e memoria perpetua.

30' Se il reo vi sarà stato indotto e vi avrà consentito in tutto od in parte, verrà decapitato.

Tutti i beni di tali ribelli o traditori e cospiratori autori principali e correi cospiratori, saranno confiscati a favore della regia Camera, e per un quarto a favore della nostra Comune.

Sarà immune dalla pena e libero l'autore principale ed il correo, quando avrà manifestato al sig. capitano, vicario, giudice e il governo della terra di Fiume la cospirazione ed i complici prima che d'altronde fosse scoperta; anzi, se egli non sarà stato l'autore principale avrà anche un premio di ducati 50 d'oro del fisco camerale e di den. 20 della Comune di Fiume.

Chi sarà stato indotto alla cospirazione e non vi avrà consentito dovrà entro ore 24 calcolabili dall'ora della provocazione palesare la cospirazione al sig. capitano, vicario o governo o al capitano soltanto. Se avrà palesato prima che d'altronde venisse la denuncia, avrà un premio di ducati 70, vale a dire 50 della Camera del Sereniss. Re, e 20 dalla nostra Comune, ed inoltre, essendo forense, verrà accolto in cittadino di Fiume, se vorrà accettare ed essendo cittadino o abitante di Fiume, non però membro del Consiglio, sarà fatto consigliere dei 25, se vorrà.

Se al termine sopra fissato non avrà palesato, sebbene non avrà avuto giusto e legittimo ostacolo, sarà punito come se avesse consentito, ed i suoi beni saranno confiscati.

Se avrà palesato la trama dopo quel termine, però prima che d'altronde fosse scoperta o manifestata, sarà immune della pena, ed avrà il detto premio di duc. 70 ma niente altro.

31' Rub. 7

Dell'omicidio, dell'uccisione e della mutilazione.

Chi avrà dolosamente, con premeditazione o proditoriamente commesso l'omicidio, sarà condannato al taglio della testa, essendo in potere della Comune di Fiume: ma se non sarà in potere e nel fissato termine non sarà comparso dinanzi al giudice dei malefizii, verrà bandito in perpetuo; se poi dopo ciò sarà venuto in potere della Comune, il giudice dei malefizii lo assoggetterà alla tortura, e ricevuta confessione lo punirà secondo lo statuto.

Non sarà punito chi avrà ucciso un bandito, il quale doveva punito colla morte, un individuo trovato a casa di notte sul fatto di furto, ed in tresca illecita colla moglie, nuora, madre, figlia o sorella.

Se qualche persona della terra di Fiume o forense, avrà per altrui commissione, verso denaro od altro premio, ucciso qualcuno, verrà decapitato così che l'anima si separi dal corpo. Se il reo non sarà in potere della Comune, verrà bandito dalla terra di Fiume e dal suo distretto, e venendo poi in potere della Comune, verrà decapitato come sopra.

32' Il forestiero, che sarà venuto a Fiume per uccidere qualcuno, e che avrà attentato ma non consumato il delitto, sarà punito sino alla morte ad arbitrio del sig. capitano e del giudice dei malefizii, ed i suoi beni verranno confiscati. Se il delitto sarà stato consumato, i beni saranno devoluti agli eredi dell'ucciso, in caso diverso, se il delitto sarà stato attentato, andranno a favore del fisco come fu detto. L'istessa pena avrà l'autore intellettuale.

Il cittadino, distrettuale o forense, il quale, non per altrui commissione, ma per vendetta ed inimicizia avrà in qualunque parte del mondo ucciso un cittadino od abitante di Fiume, o sarà venuto a Fiume o nel distretto per commettere l'omicidio, e lo avrà personalmente consumato, sarà punito colla morte naturale, - ma se avrà attentato, gli sarà tagliata la mano destra.

La pena medesima sovrasta a quello, che scientemente avrà accolto o tenuto in casa sua, o difeso con armi o senza armi, fuorchè in via legale, i prefati rei.

Chi per caso e senza premeditazione avrà ucciso un uomo, e che sarà convinto di colpa, sarà punito secondo la qualità della colpa ad arbitrio del sig. Capitano e del sig. giudice dei malefizii.

Venendo taluno ferito o percosso e succedendo la morte della persona ferita o percossa e venendo pel fatto accusati, denunziati, inquisiti più individui, il sig. capitano ed il sig. giudice dei malefizii saranno tenuti d'inquisire diligentemente, onde eruire la persona, che aveva portato quella ferita o percossa, e di punire per delitto di omicidio /: uccisione, Todschlag :/ quello che in seguito alla prova, presunzione ed indizi

32' risulterà con maggior verosomiglianza di aver commesso il delitto, gli altri poi secondo la qualità della colpa, sicchè uno soltanto venga condannato per omicidio alla morte, sia che una sola fosse stata la ferita mortale o più ferite di un solo portate.

Se però l'omicidio era premeditato, gli altri accusati, denunziati ed inquisiti saranno puniti come correi.

Quando s'intenda premeditato il fatto, giudicherà il sig. giudice dei malefizii secondo il diritto comune, secondo la qualità del fatto e la condizione della persona.

Chi avrà tagliato o reso inabile il membro altrui, sarà punito col taglio di simile membro, e questo s'intenda secondo il diritto comune e pel caso premeditato ma se il caso fu fortuito od avvenne in una baruffa, la pena sarà una multa pecuniaria secondo la qualità del delitto e la condizione della persona.

Rub. 8

Delle ferite e percosse, con o senza spargimento di sangue, e dell'insulto.

33 Il cittadino, abitante o distrettuale di Fiume, il quale avrà percosso con armi e con grande spargimento di sangue un cittadino, abitante o distrettuale di Fiume sarà punito con 25 lire piccole per ogni percossa o ferita, da cui sarà uscito sangue, e ciò s'intenda se l'azione fu commessa di giorno.

Se l'azione fu commessa di notte, vale a dire, dal tramonto del sole sino all'orto, la pena sarà doppia.

Per l'insulto corporale, con o senza ferita, doppia sarà la pena se fu commesso sulla piazza della Comune, nel palazzo o nella loggia. Sotto nome di piazza s'intende lo spazio della Comune dritto alla porta del mare con tutte le botteghe all'intorno, e fuori delle porta da un canto sino alla porta inferiore verso S. Andrea, d'altro canto sino al traghetto della fiumara od al lido del mare.

Se l'insulto con percosse fu commesso con armi, però senza ferita visibile, la pena sarà di lire 10 piccole; ma se la percossa recata con armi avrà lasciato una cicatrice o segno in perpetuo permanente, la pena sarà di lire 50.

33^o Se la persona colpita in qualche parte del corpo con arma, bastone, pietra o simili avrà perduto un membro o l'uso del medesimo, sarà punito ad arbitrio del sig. capitano e del giudice dei malefizii secondo la qualità del delitto e la condizione della persona.

Chi avrà con premeditazione tagliato a qualcuno intieramente il piede, la mano od il naso, o cavato l'occhio, sarà condannato al taglio di simile membro come sopra fu detto.

Chi avrà percosso l'altro gettandogli addosso pietra o bastone, succeda o non succeda effusione di sangue, sarà punito con lire 10; ma se avrà gettato senza colpire, la pena sarà di lire 5. Similmente se avrà gettato un'arma di ferro, una balla di ferro o di piombo.

Aggiungasi, che, se non sarà provata la qualità del delitto esposto nella denuncia o nell'accusa, potrà l'inquisito, denunziato od accusato essere punito <e> condannato per quella punibile azione che sarà stata provata.

In tutti i sudditi conseguirà la condanna pel delitto soltanto, e non per l'offesa né per la gestione d'armi.

34 In ogni caso sarà tenuto il feritore di pagare al danneggiato la spesa di medico e medicine ed altre relative al ferimento, ed in ciò si crederà al giuramento del danneggiato, salvo che il giudice ne intraprenderà la tassazione. Per queste spese si potrà chiedere l'esecuzione reale e personale. Egli sarà anche tenuto di

rifornire ogni altro danno, lucro cessante, e le spese incontrate oltre quelle del medico e di farmaci, da essere tutto moderato ad arbitrio del sig. vicario secondo le circostanze del caso e la condizione e qualità dell'offeso.

Chi senza percuotere e senza armi avrà insultato l'altro, sarà punito con lire 2; se avrà avuto armi, la pena sarà di lire 5. Se avrà posto mano all'arma, non però sfoderato, la pena sarà di soldi 20. Se avrà sfoderato, ma non dimenato l'arma, e non avrà insultato, la pena sarà di lire 2.

Chi avrà senza armi cacciato l'altro in fuga, sarà punito con soldi 10 - se mediante armi, ma non di ferro, pagherà soldi 20. - Se mediante armi di ferro, soldi 40.

Chi durante una baruffa avvenuta nella terra di Fiume o nel suo distretto avrà teso o caricato un arco o balestra o fucile od archibugio o simili armi, ma non avrà scaricato, sarà punito con lire 5; se avrà scaricato, ma non colpito, avrà la pena di lire 10 pagabili entro giorni 10 dopo la condanna, altrimenti verrebbe in luogo aperto assoggettato a 4 colpi di fune o ad un mese di carcere.

Se avrà scaricato l'arma e colpito una persona, sarà inoltre punito per la lesione, amenocchè non avesse ciò fatto in servizio del Sereniss. Re Nostro e della
34' Casa d'Austria o della Comune di Fiume, od a difesa della propria casa, non contro la Comune né contro il suo governo.

Chi avrà gettato dalla casa tra i baruffanti o contendenti un'arma, o pietra, con cui poteva qualcuno essere colpito, sarà punito con lire 8, e se avrà colpito qualcuno, sarà punito anche per la lesione secondo i statuti.

Chi avrà premeditatamente percosso qualcuno colla mano vacua o col pugno sulla faccia o sul volto, senza effusione di sangue, sarà punito con soldi 40 per ogni schiaffo o pugno, - se avrà colla mano vacua percosso sulla testa senza effusione di sangue, subirà la pena di lire 2. Se negli accennati casi vi sarà stata effusione di sangue, la pena sarà doppia.

Chi avrà colla mano o col piede percosso l'altro in qualche parte del corpo, con effusione di sangue, subirà la pena di lire 3. - senza effusione di sangue soldi 30 per ogni percossa.

Chi avrà con irato animo urtato qualcuno o preso per di dietro, senza averlo cadere, sarà condannato a soldi 20. - se l'offeso sarà caduto, e vi sarà sangue, la pena verrà duplicata.

Chi avrà dato un incapellato o avrà tratto l'altro per i capelli, sarà punito con soldi 40.

Chi per atto d'ingiuria avrà
35 preso l'altra per la barba, e gli avrà levato dei peli, o presolo pel naso, sarà punito con lire 10.

Chi avrà preso l'altro per i capelli e trascinato per terra, subirà la pena di lire 4. - e se vi sarà effusione di sangue, avrà pena doppia.

Avrà luogo la metà dell'accennata pena, se qualcuno avrà trascinato l'altro cogliendolo al braccio, al piede, ai panni, od in altro modo. Subirà la pena di lire 10 chi avrà morsiato qualcuno. - di soldi 40 chi avrà ingiuriosamente sputato all'altro in faccia, - di soldi 20 chi avrà così sputato in qualche parte del corpo. - di soldi 40 chi avrà ingiuriosamente additato all'altro il fico, - di soldi 25 chi avrà mostrato il

deretano od a tal fine calato i panni.

Ogniqualevolta va congiunta coll'insulto la percossa seguirà la condanna per le percosse.

Chi avrà ingiuriosamente lacerato all'altro il vestito, avrà la pena di soldi 20 e rifonderà il danno.

Subirà la pena di soldi 10 chi avrà ingiuriosamente fatto cadere all'altro il beretto ed il cappello, - di soldi 20 chi avrà urtato o scozzeggiato contro qualcuno, - di soldi 40 chi avrà imbrattato qualcuno la faccia con isterco o con altra putredine - di soldi 20 e l'indenizzazione del vestito, se la lordatura avrà avuto luogo in altra parte del corpo. Avrà luogo la metà della pena se l'offesa sarà recata con cenere o fango.

Chi avrà soltanto gettato, ma non colpito, pagherà soldi 10.

35' Chi avrà bagnato all'altro la veste sul dorso senza consenso dell'avversario, sarà punito con lire 5 e pagherà il danno.

Subirà la pena di lire 10 chi percuotendo avrà infranto all'altro un osso - di lire 25 chi avrà franto all'altro le spalle, il braccio o le mani, le gambe, la tibia od il piede, ed inoltre pagherà il danno emergente e lucro cessante e le spese.

Chi percuotendo avrà fatto cadere un dente, sarà punito con lire 5 per ogni dente perduto. La metà di questa pena avrà luogo per dente rotto. Nell'uno e nell'altro caso sarà inoltre applicata la pena della percossa.

In tutti li suaccennati casi sono eccettuate le percosse sotto i 24 anni di età: ma chi ha superato i 7 anni, sarà punito ad arbitrio del sig. capitano e giudice dei malefizii secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone.

Similmente sarà arbitraria la pena per delitti tra cittadini e forensi.

Rub. 9

Dell'insulto, aggressione ed offesa fatta nella casa o nella possessione dell'altro.

36 Sarà condannato alla pena di lire 25 chi avrà insultato con armi un cittadino, abitante o distrettuale di Fiume nella casa di sua abitazione o nella di lui possessione sia propria, sia tenuta a fitto o con altro titolo.

Non sarà punito l'insultato, il quale, difendendosi legittimamente entro i limiti d'incolpata tutela, avrà ucciso l'aggressore. Nemmeno quello, che avrà dato ajuto all'insultato, se non sarà reo di colpa, e non avrà commesso un omicidio.

Per tutti i casi di aggressione armata, cui è seguito un omicidio, s'intenda, che ognuno possa respingere la forza con forza, e difendersi secondo il diritto comune; sinchè in caso di permessa difesa non abbia da essere punito se non è reo di colpa.

Se l'aggressione sarà stata intrapresa in case pubbliche, come molini, osterie, alberghi e simili, la pena sarà arbitraria secondo la qualità del luogo.

Se il reo sarà un forense, e non avrà da pagare la multa, subirà il carcere di mesi 6, se non vi sarà il caso di omicidio.

Se nei detti luoghi sarà stata intrapresa l'aggressione con armi, sarà la pena di soldi 40. Se l'aggressore, con o senza armi, avrà recato una ferita con effusione di sangue, sarà punito secondo i statuti.

L'insultato, che avrà ecceduto i limiti della difesa, subirà la metà di quella pena, che avrebbe subito se non fosse stato insultato in atto di difesa.

Se l'insulto avviene sulla scala o sull'ingresso della casa, sarà condannato come

avvenuto entro la casa.

- 36' Chi avrà rotto qualche porta, balcone o muro, o scuoperto dolosamente il tetto dell'abitazione altrui, o sarà per le aperture del tetto entrato nella casa altrui senza indulto del padrone, sarà punito con lire 25 se la contravvenzione sarà avvenuta di giorno; ma pel caso avvenuto di notte, sarà punito doppiamente, od avrà pena corporale ad arbitrio del sig. capitano e del sig. giudice dei malefizii secondo la condizione della persona.

Le permesse disposizioni non si estendono alle femine. Esse verranno punite nei premessi casi, tranne per omicidio, e furto, ad arbitrio del sig. capitano e del giudice dei malefizii.

Non sarà punito il padrone o la padrona di casa, che avrà offeso o ucciso la persona entrata o in procinto di entrare di notte, come sopra fu detto, in casa.

Su tutti i casi suaccennati, quando un chierico o religioso fosse colto di giorno o di notte sul fatto di un malefizio, sarà tenuto l'offeso di denunciarlo al sig. vicario ecclesiastico. Se questi non si curasse di punire, il sig. capitano procederà per punire il chierico o religioso secondo il mandato avuto dalla regia Maestà e Sereniss. Principe d'Austria Signore nostro graziosissimo.

- 37' Se però il chierico o religioso non avrà avuto addosso, quando fu colto, la sua veste chiericale o religiosa, sarà punito dal giudice della terra di Fiume secondo lo statuto.

Rub. 10

I chirurghi sono tenuti di riferire alla Curia dei malefizii i casi di ferimento.

Ogni chirurgo in Fiume, domestico o forense, il quale sarà stato chiamato a guarire qualche ferito, dovrà nello steso giorno seguente recare a saputa della Curia dei malefizii il ferito, le riportare ferite, ed i feritori, se ne sarà certezza; altrimenti subirà la pena di lire 10 per ognuno e per ogni volta.

Ognuno potrà accusare il contravventore, ed avrà la terza parte della penalità. Il suo nome sarà tenuto secreto.

Rub. 11

Dell'arresto dei malfattori, e del dar ricetto ai medesimi.

Quando in occasione di un delitto avviene un rumore, un concorso di gente ed una rissa nella terra di Fiume, sono tenuti gl'impiegati della Comune, ai quali incombe la custodia, ed il satnico di accorrere subito sul luogo, di prendere il malfattore, e di condurlo al sig. vicario (e) giudice

- 37' dei malefizii.

Se il rumore sarà tale, che la gente concorrerà armata, o se il rumore sarà assai grande sulla piazza o presso la piazza, saranno tenuti di chiudere le porte della città, altrimenti saranno puniti ad arbitrio del sig. capitano.

Nessuno, sia domestico, sia forense, ardisca dar ricetto in casa sua ai malfattori e banditi, a scanso della pena di lire 25; dovrà poi ognuno denunciarli al governo di Fiume entro il termine delle pubblicazioni o subitocchè sarannosi ricoverati nella loro casa.

Rub. 12

Dei casi, nei quali verrà inflitta pena doppia.

Nei suaccennati casi la pena sarà duplicata: 1. se il delitto sarà stato commesso sulla piazza pubblica o nelle sue vicinanze; - 2. se l'offesa verbale o corporale di un cittadino, abitante, distrettuale o forense sarà stata recata da un salariato impiegato della Comune, - avuto però riflesso della condizione della persona offesa, poiché, se questa sarà di vile condizione, la pena sarà arbitraria; - 3. se un cittadino, abitante, distrettuale o forense avrà con parola o fatti

- 38 offeso un salariato impiegato della Comune, avrà pena doppia, e subirà il carcere per mesi tre, e non potendo pagare la pena pecuniaria, verrà bandito dalla città (e) nel distretto ad arbitrio del sig. capitano e del sig. giudice dei malefizii. Qui però non si comprendono tra gli impiegati gli avvisatori ed i custodi delle contrade.

Se un impiegato mandato a Fiume della Sacra regia Maestà e Serenissimo Principe, avrà commesso un delitto, sia in arbitrio di S. regia Maestà il punirlo, se sarà stata portata accusa; ma gli esattori delle gabelle del fisco siano puniti ad arbitrio del sig. capit. rappresentante la regia Maestà e Sereniss. Principe, con consiglio però del sig. vicario.

Rub. 13

Pena ai consiglieri, che palesano i segreti del Consiglio, ed a quelli, che si allontanano da Fiume in tempo di guerra.

Nessun cittadino consigliere ardisca palesare a qualcuno ciò che sarà stato detto, fatto, trattato e concluso nel Consiglio in affari concernenti lo stato e l'onore della regia Maestà, e Serenissimo Principe Signor nostro ed il buon stato delle nostra Comune.

Il contravventore sarà per sempre eliminato dal Consiglio.

Ognuno potrà denunciare il contravventore; si crederà al suo giuramento ed a due testimoni degni di fede, ed il suo nome non verrà palesato.

Nessun cittadino, distrettuale

- 38' od abitante di Fiume ardisca in tempo di guerra, accesa tra i Signori esteri e la regia Maestà e la Comune di Fiume, allontanarsi dalla terra di Fiume e dal suo distretto, o spedire altrove le cose sue o messi senza licenza del mag. sig. capitano, dei giudici e del Consiglio di Fiume.

Il contravventore sarà bandito dalla terra di Fiume e distretto, e ciò in perpetuo, se dalla regia Maestà o dall'ecclso Consiglio non avrà avuto la licenza di ritornarvi.

Alle femine è libero di andare o restare in tempo di guerra, purchè non vadano in luoghi sospetti e tra i nemici.

Rub. 14

Dell'assassinio, della rapina, o della sodomia.

L'assassino, traditore od aggressore in istrata pubblica, il quale con mano armata avrà insultato qualcuno, sia che lo abbia ucciso proditoriamente o ferito, o con forza derubato, verrà appiccato alla forca, onde muoja, e così muoja quello, che avrà dato ajuto, facilitazione o consiglio al delinquente.

Se il delinquente non potrà essere preso, verrà in perpetuo bandito dalla terra di Fiume e distretto, se qui avrà commesso il delitto.

Se il delitto sarà stato commesso /: da un domestico ? :/ fuori dal territorio di Fiume, e se

39 il reo sarà qui venuto, si procederà contro il medesimo, avuta credibile notizia del fatto da persone degne di fede e per fama, come se il delitto fosse stato commesso nella terra di Fiume, e sarà punito come sopra.

Eguualmente, se il reo /: forestiero ? :/ avrà in qualunque parte del mondo commesso il delitto contro la persona e le cose di un cittadino o distrettuale di Fiume, se sarà venuto in potere della Comune, sarà punito come se avesse commesso il delitto in Fiume.

Se qualche ruberia sarà perpetrata in istrada pubblica fuori del distretto di Fiume, e se il derubato avrà trovato in Fiume il reo, ed avrà domandato l'amministrare di giustizia; si procederà criminalmente contro il reo per furto, e se sarà giudicato colpevole, sarà punito secondo lo statuto, e tenuto a restituire le cose rubate. Se la pena non sarà corporale, in tal caso, dopo espiata la pena, verrà in perpetuo bandito dalla terra di Fiume e dal distretto. - Ciò non avrà luogo quando qualcuno avrà tolto cosa, che pretendeva essere sua; poichè in tal caso si procederà in via civile.

Chi avrà nella terra di Fiume o nel disitretto commesso la sodomia con un maschio e con una femina, verrà abbruciato. Non potendo essere preso, verrà in perpetuo bandito da Fiume. Venendo però dopo qualche tempo in potere della Comune, si procederà e sarà punito come sopra.

39' Rub. 15

Dell'ingiuria verbale o corporale recata al s.^r Capitano, al vicario, ai giudici, sindici, ambasciatori della Comune, ai consiglieri arringanti, ed all'incontro di questi ad altri.

Chi avrà proferito qualche parola ingiuriosa, vituperante, futile o disonesta contro il sig. capitano, contro il vicario e giudice dei malefizii, contro qualcuno dei giudici o dei sindici della terra di Fiume, o chi avrà ai medesimi in loro presenza minacciato - sarà punito con lire 25 per l'ingiuria verso il capitano, lire 15 verso il vicario, con lire 10 verso i giudici e sindici, se vi sarà la prova di uno o più testimoni; ma in mancanza di testimoni si crederà al giuramento dell'offeso, ed in tal caso la pena sarà di lire 10 per l'ingiuria verso il capitano, lire 5 verso il vicario, e lire 3 verso i giudici e sindici.

Se il condannato non avrà pagato la pena pecuniaria, verrà catturato, e non verrà riposto in libertà prima del totale pagamento.

Se il condannato, non avente denaro per pagare, sarà persona di vile condizione, verrà per l'offesa al sig. capitano frustato sulla piazza grande e sulle adiacenze - per l'offesa recata al sig. vicario verrà frustato soltanto sulla piazza grande, - e per l'offesa contro i giudici e sindici posto

40 per due o tre ore alla berlina.

Chi avrà contro i suddetti dolosamente e con animo di offendere levato la mano vacua od il piede, ma non avrà percosso, subirà la pena di lire 50 per l'offeso capitano, di lire 25 per l'offeso vicario, e di lire 15 per l'offeso giudice o sindaco; se avrà percosso, subirà per l'offeso capitano la pena di lire 100, e di tre mesi di carcere a proprie spese, ed incorrerà la disgrazia del Serenissimo Re nostro, la quale non s'intenderà rimessa coll'espiazione della pena, - per l'offesa al sig. vicario la pena di lire 50, il carcere di un mese e mezzo a proprie spese e la disgrazia sovrana come sopra - per l'offesa al giudice od al sindaco la pena di lire 25, e 20 giorni di carcere come

sopra.

- Chi avrà contro i suddetti dolosamente e con animo di offendere menato la mano, tenendovi un'arma od altro strumento atto ad offendere, ma non avrà percosso, od avrà bensì percosso, ma senza avere causato spargimento di sangue, sarà punito: 1. per l'offesa del sig. capitano a pagare 150 lire ed a 4 mesi
40' di carcere come sopra, oltrecché sarà incorso in disgrazia del Serenissimo Re, - 2. per l'offesa al vicario a pagare lire 100, ed a 2 mesi di carcere come sopra, oltrecché sarà incorso nelle disgrazie del Serenissimo Re, - 3. per l'offesa ai sig. giudici e sindici, a pagare 50 lire e ad un mese di carcere.

Se colla persona avrà portato spargimento di sangue /: una minima apparenza di sangue, od una goccia, porterebbe il caso suaccennato come senza spargimento :/ sarà punito: 1. per l'offesa al sig. capitano, col taglio della mano destra, e col bando perpetuo dalla terra di Fiume e suo distretto, e ritornandovi, gli sarà tagliata la mano sinistra, e ritornandovi una seconda volta, gli sarà levato l'occhio destro, ed una terza volta l'occhio sinistro, potendo dopo ciò dimorare ovunque. - 2. per l'offesa al vicario, a pagare 150 lire e subire 6 colpi di corda; - 3. per l'offesa dei giudici o sindici, a pagare 100 lire e con perpetua esclusione dal Consiglio, essendo consigliere, non essendo più consigliere, ad essere frustato, non potendo poi pagare la pena pecuniaria, col bando perpetuo dalla terra di Fiume e suo distretto.

- Se avrà reciso o reso inabile un membro: 1. al sig. capitano, sarà decapitato così, che muoja, - 2. al sig. vicario,
41' gli sarà tagliato un simile membro ed anche levato l'occhio; - 3. ad un giudice o sindaco, sarà condannato alla pena di 200 lire e ad essere in perpetuo bandito dalla terra di Fiume e suo distretto; non potendo però pagare, gli sarà tagliato un simile membro, ed indi verrà bandito.

Se avrà ucciso il capitano ed il vicario, verrà decapitato così, che l'anima si separi dal corpo, ed i suoi beni si devolveranno al fisco.

Se avrà ucciso un giudice o sindaco, verrà decapitato così, che muoja, e la terza parte dei suoi beni si devolverà alla Comune di Fiume.

Per l'offesa verbale o corporale commessa verso qualcuno della famiglia del sig. capitano o del vicario e giudice dei malefizii, sarà punito il reo con pena doppia di quella, che subirebbe avendo offeso un cittadino o abitante. Similmente sarà doppia la pena per l'offesa recata ad altri salariati impiegati di Fiume.

Se entro due anni dopo spirato l'uffizio di vicario, giudice, satnico, sindici o capitano di contrada, sarà qualcuno di questi cessanti impiegati stato offeso per qualche atto del cessato suo servizio, sarà punito il reo così, come se avesse offeso l'impiegato fungente.

- 41' Chi avrà offeso con parole o con fatti il cancelliere, subirà la pena fissata per l'offesa del satnico, ed inoltre sarà, secondo la qualità del delitto, gravemente punito ad arbitrio del sig. capitano.

Se qualcuno sarà tanto ardito di offendere con parole un oratore della Comune quando si trovasse in servizio o quando fosse ritornato, oppure un cittadino od abitante, perchè allora, quando era oratore, aveva qualcosa trattato o procurato, o perchè trattò o suggerì qualcosa sul consiglio, sarà condannato a pena doppia di

quella, che è fissata nel nostro statuto per l'ingiuria verbale; così tranne il caso di omicidio o del taglio di un membro, sarà doppia la pena per l'ingiuria corporale contro chi avrà ingiuriato, o fatto ingiuriare, consigliato od ajutato a tal fine. Se in tal caso sarà stato troncato un membro, sarà l'autore immediato, o chiunque si sarà reso partecipe, condannato, oltre alle pena ordinaria, a pagare 25 duc. d'oro.

Se la persona, come sopra, sarà stata uccisa, sarà condannato il reo, e chi avrà partecipato, consigliato, favorito, ajutato, alla pena dell'omicidio, e la metà dei beni del reo autore immediato e di chi avrà partecipato, consigliato, favorito, ajutato, sarà confiscata

42 a favore della Comune, quand'anche vi esistessero altri statuti, ai quali per tal caso s'intenderà derogato.

42' Se qualche abitante o forense sarà stato percosso dal sig. capitano e dal sig. vicario, verrà assoggettata la causa al Serenissimo Re Signore nostro; ma se il capitano o vicario avrà in atto di quietare una baruffa od un rumore percosso il baruffante, non si porterà querela.

Se il vicario avrà percosso, i sindici formeranno il processo, e lo assoggetteranno, subitocchè vi sarà l'occasione al Serenissimo Re. Il vicario, dopo spirato il tempo del suo servizio, presterà cauzioni per sisterci al giudizio, e per sottostare al giudicato del Serenissimo Re.

Gli altri impiegati saranno puniti dal sig. vicario secondo lo statuto.

I domestici del sig. capitano saranno da lui steso giudicati.

Nessun giudice può essere condannato durante il suo servizio; ma bensì assoggettato a processo, e a tal fine citato, non però mediante pubblicazione.

Questo privilegio si estende ed a tutti gli impiegati forensi per 6 mesi dopo l'espriro del servizio.

Rub. 16

Dell'ingiuria recata ad un altro in presenza del sig. capitano, vicario, di qualche giudice o sindaco.

Per mantenere il decoro dei tribunali dei nostri capi, fu stabilito, che, se qualche cittadino, abitante, ditrettuale o forense

43 avrà in presenza del sig. capitano, del sig. vicario o dei sig. giudici ingiuriato, o percosso colla mano vacua od armata, ma senza spargimento di sangue, una terza persona, venga punito: 1. con lire 25 e col carcere di un mese, se l'offesa sarà fatta in presenza del sig. capitano. - 2. con lire 15 e col carcere di 15 giorni, se l'offesa sarà fatta in presenza del sig. vicario, cui però sarà libero di commutare il carcere in una pena pecuniaria di lire 25. - 3. con lire 10, senza carcere, se l'offesa sarà fatta in presenza dei sig. giudici.

Non vi sarà differenza, se l'offeso fosse di vilissima condizione, poichè si ha riguardo della persona, in presenza della quale fu recata l'offesa.

Nel caso di spargimento di sangue, la pena pecuniaria e del carcere sarà doppia.

Nell'uno o nell'altro caso avrà luogo anche la pena ordinaria.

Si eccetta il caso di propria difesa.

Se il condannato /: nel caso 3.^{zo} :/ non avrà denari per pagare la multa, sarà punito col carcere per 10 giorni e poi bandito sino sino al pagamento.

Non vi sarà bisogno di citaz.^e nè di processo: il reo s'intenderà di fatto incorso nella pena, e verrà carcerato come sopra, ed il satnico procederà immediatamente all'incasso della pena pecuniaria.

Rub. 17

Pene contro quelli, che, per infamare altri, avranno cantato canzoni sconcie, oppure posto alla porta segni e cose turpi.

Siccome questi delitti nascono

- 43' scandali ed inimicizie, ordiniamo, che chiunque, di qualunque età, grado e condizione, avrà dolosamente, di giorno o di notte con o senza lume, applicato o fatto applicare qualche cosa sconcia e disonesta di carta o di altra materia, corni, scritti o segni disonesti, immondizie o porcherie avanti la porta od in qualche parte della casa di qualche persona della terra di Fiume ad infamia o vituperio individuale, sarà punito come segue:

I. Se il fatto sarà diretto contro il sig. capitano, se potrà essere comprovato mediante due testimoni, e si saranno stati applicati come sopra corni o segni infamanti di simile importanza, verrà tagliata al reo la mano destra, ed indi verrà bandito in perpetuo dalla terra di Fiume e suo distretto, e ritornandovi, gli sarà tagliata la mano sinistra; - trattandosi di parole o cose sconcie di poca importanza del sig. capitano o del vicario o dei giudici, sarà condannato il reo alla pena di lire 25 od a 4 colpi di fune da essergli inflitti in luogo patente.

Essendovi a comprovare il fatto un solo testimonio, che ha veduto, od altri verosimili indizi o congetture, ed essendoci il caso di maggiore o minore importanza, come sopra, la pena consisterà in 6 colpi di fune e nel bando

- 44 per 4 anni come sopra; -

II. Se il fatto sarà diretto contro il sig. vicario o giudice dei malefizii, e se potrà essere comprovato mediante due testimoni, in tal caso: a. trattandosi di corni, scritti o consimili portanti lo stesso o maggior effetto, sarà il reo condannato al taglio della mano sinistra ed al bando per 6 anni, - b. trattandosi di effetto di minore importanza, pagherà entro giorni 10 la multa di lire 40, e non pagandola, sarà bandito per tre anni, e non potrà ritornare prima di aver pagato, essendo poi di vile condizione, verrà frustato.

Essendovi a comprovare il fatto un solo testimonio, o congetture e verosimile presunzione: vi sarà la pena di 4 colpi di fune.

III. Se il fatto sarà diretto contro il sig. giudici o contro uno dei medesimi durante il tempo del servizio, se potrà essere comprovato mediante due testimoni, e trattandosi del caso di maggiore importanza, sarà il reo condannato alla pena di 50 lire, ed inoltre, a scelta dell'offeso giudice, bandito per un anno, oppure detenuto per un anno nel carcere della Comune a proprie spese.

Ma se la prova non potrà essere stabilita mediante due testimone, oppure trattandosi del caso di minore importanza, la pena suddetta sarà inflitta per metà soltanto.

IV. Inoltre in tutti i suaccennati casi incorrerà il reo: 1. trattandosi di offesa del sig. Capitano e vicario, la disgrazia del Sereniss.

- 44' Re nostro, a di cui arbitrio potrà essere ulteriormente punito. - 2. trattandosi dell'of-

fesa di uno dei giudici, l'indignazione del Consiglio dei 25 o di 50, a cui l'offeso si sarà rivolto.

V. In tutti i suaccennati casi, se il reo sarà un consigliere, verrà per sempre cancellato ed escluso, poichè non merita di stare in consorzio dei buoni chi cerca macchiare il rappresentante del Serenis. Re, della sua comunità e potere.

VI. Se il fatto sarà diretto contro un cittadino, abitante, distrettuale o forense, e se potrà essere comprovato mediante due testimoni, la pena sarà -

- a. pel caso di maggiore importanza lire 25. -
- b. nel caso minore lire 12.

Essendo a comprovare il fatto un solo testimonio o simili concludenti presunzioni, il reo incorrerà la metà delle pena sudd.

Se il reo sarà di vile condizione p.e. meretrice o simili, la pena sarà arbitraria come nel libro 2^{do}.

Ognuno potrà accusare il contravventore, e contro questi procederà la curia dei malefizii mediante inquisizione. Il denunziante acquisterà la metà della pena pecuniaria, ed il suo nome non verrà palesato.

Se un complice avrà denunziato i compagni, sarà esente dalla pena, acquisterà la metà della pena pecuniaria imposta agli accusati, ed il suo nome non verrà palesato.

45 Non gioverà all'accusato l'addurre in sua difesa e non sarà ammesso a provare essere vero ciò che scrisse od indicò a carico della persona offesa, ed avere questa meritato il vituperio.

Sarà punito con lire 4 chi, avendo trovato lo scritto o la cosa infamante, non l'avrà gettato via o cancellato.

Chi avrà osato cantare ad alta voce parole sconcie e vituperio delle suddette persone segnatamente:

1. se a carico del sig. capitano, sarà punito a suo arbitrio, esclusa la pena di morte e della mutilazione di membri. -
2. se a carico del sig. vicario, sarà punito ad arbitrio di questi infra lire 25. -
3. se a carico dei giudici, ad arbitrio di questi infra lire 10. -

Entro giorni 3 potrà ognuno accusare il reo alla Curia dei malefizii, e sarà creduto al suo giuramento di avere conosciuto il reo dalla voce, obbenchè non lo abbia veduto e ad un testimonio. Il denunziante avrà la metà della pecuniaria pena, ed il suo nome non verrà palesato.

Rub. 18

Pena contro quelli che senza licenza prendono a soldo o siano a soldo in servizio di qualche signore foresto.

45' Sotto pena di lire 50 non è lecito a nessuno di assoldare in Fiume o suo distretto, senza licenza del sig. capitano, qualche cittadino, abitante o distrettuale di Fiume, onde vada fuori di Fiume servire qualcuno, specialmente sopra galere, fuste o brigantini.

Sotto pena di lire 25 piccole non è lecito al cittadino, abitante o distrettuale di Fiume di andare senza licenza del sig. capitano a soldo o servizio di qualche persona o comunità, peculiaramente marittima come sopra, vicino o lontano fuori dal distretto.

Se non sarà ritornato entro un mese, la pena sarà di lire 50.

Se non sarà ritornato entro 2 mesi, i suoi beni saranno confiscati a favore della Camera del Sereniss. Re. Se avrà poca facoltà o nessuna, verrà bandito dalla terra di Fiume e suo distretto e ritornandoci, gli verrà levato l'occhio destro e ripetuto in eterno il bando.

Rub. 19

Pena entro l'arbitrario privato arresto.

Sotto pena di lire 20 a nessuno è permesso di violentemente arrestare o tenere in sua custodia qualche persona senza indulto del sig. capitano, vicario o dei sig. giudici, ove essi possono concederlo, amenocchè non si trattasse

- 46 di un ladro manifesto e di altro malfattore, o di debitore fuggitivo o sospetto di fuga. Per questi casi però dovrà sotto pena di lire 10 essere presentato l'accusato al sig. capitano o vicario nel giorno stesso dell'arresto.

A nessun cittadino, abitante, distrettuale di Fiume o forense sarà lecito di arrestare o violentemente tenere in sua custodia nella terra di Fiume o suo distretto qualche persona per imporle o prendere dalla medesima il talione. Il contravventore sarà sospeso per la gola così che muoja. Se non sarà egli in potere della Comune, verrà bandito per sempre. Ritornandovi, verrà impiccato.

Si eccetta il tempo di guerra, quando il sig. capitano avrebbe ordinato il fermo.

Rub. 20

Della sfida al duello e dell'accettazione.

Chiunque avrà con irato e pravo animo provocato un altro a duello, e chiunque avrà accettato la sfida, avvenga ciò espressamente o con segni abbastanza significanti, subirà la pena di lire 3. Se l'un l'altro avrà

- 46' ingiuriato con parole o con fatti, sarà punito secondo lo statuto, che tratta dell'ingiuria.

Ciò valga soltanto tra cittadini ed abitanti della terra di Fiume, maschi, che superano l'età di anni 18. Per altri la pena sarà arbitraria.

Persone di condizione vile non saranno per ciò punite.

Rub. 21

Pena contro chi presta ajuto, consiglio e facilitazione nei delitti, o libera l'arrestato.

Chiunque avrà in qualunque delitto prestato ajuto, consiglio e facilitazione al delinquente, subirà la pena stabilita contro quello, che ha commesso il delitto.

S'intende prestare ajuto o facilitazione chi premeditadamente o collo scopo di commettere il delitto è presente con armi nel luogo del misfatto. Dipenderà dall'arbitrio del sig. capitano e del sig. giudice dei malefizii il giudicare secondo gl'indizi e congetture e la condizione della persona, se vi sia il caso suosservato.

Chi avrà con parole persuasive

- 47 od imperative indotto l'altro a commettere il delitto, subirà la metà della pena pecuniaria, a cui sarebbe condannato l'autore materiale. - la pena di lire 50 piccole, se l'autore materiale dovrebbe essere punito colla morte. - la pena di lire 25, se quello dovrebbe perdere un membro.

Chiunque avrà violentemente levato il delinquente dalle mani della famiglia del danneggiato, la quale lo aveva arrestato per consegnarlo alla Curia dei malefizii, ed avrà fatto fuggire il medesimo, sarà punito:

a. ad arbitrio del sig. capitano e del giudice dei malefizii, esclusa la pena di morte,

quando il detto arrestato dovrebbe essere punito colla morte o colla perdita di un membro, se egli è padre, figlio o sino al 4° grado canonico parente del fuggitivo; -

b. fuori di questo caso, egualmente come sarebbe punito il fuggitivo;

c. con lire 20, se entro 8 giorni sarà preso il fuggitivo, o quello che lo fece fuggire lo avrà dato o fatto dare in potere della Comune, altrimenti come ad b. anche colla morte, onde si separi l'anima dal corpo.

Se un debitore sarà col consenso del governo della terra di Fiume stato arrestato ad istanza del creditore, e se qualcuno lo avrà fatto fuggire dalle mani della famiglia del creditore, dovrà questo interveniente pagare il debito con danni, interessi e spese, ed una

47' pena di lire 25.

Chi avrà violentemente con infrazione del carcere od in qualsiasi altro modo liberato un malfattore detenuto nelle carceri della Comune, subirà la stessa pena, anche corporale, che avrebbe dovuto subire il malfattore; se poi la pena di questo sarebbe pecuniaria, pagherà il doppio.

Se la persona liberata era detenuta nel carcere per un debito privato e verso la Comune o verso il fisco, il liberatore pagherà il debito con danni e spese, e la multa di lire 10 da devolversi al fisco. - Se non avrà mezzi per pagare, sarà frustato per tre volte entro le mura intorno la piazza, ed indi bandito per 10 anni dalla città e suo distretto.

Se il fuggito, che avrebbe dovuto subire la pena corporale, verrà quandocunque in potere della Comune, sarà punito come avrebbe prima della fuga dovuto punirsi.

La fuga è sufficiente motivo per la tortura.

Rub. 22

È vietato di girare per la città di notte con armi e senza lume.

Sotto pena di soldi 20 è vietato di andare per la città di notte senza lume dal momento, in cui ha suonato la campana maggiore sino all'ora del mattino.

48' Sotto pena di lire 40 è vietato di andare per la città con armi di notte, vale a dire, dal tramonto sino al sorgere del sole.

Sono eccettuati i cittadini ed impiegati della Comune, i militi ed impiegati della Curia, vale a dire, del sig. capitano, del sig. vicario, dei sig. giudici e del cancelliere.

Sotto pena di soldi 20 è vietato di fare la notte senza lume le serenate musicali. Un lume vale soltanto per tre persone.

Se chierici o religiosi saranno stati trovati andando di notte con armi e senza lume, facciano o non facciano serenate, l'ufficiale della Comune dovrà sotto pena di lire 10 prenderli, toglier loro le armi, e consegnarli a rever. sig. arcidiacono vicario spirituale, onde vengano puniti.

Chierici e religiosi, che saranno trovati come sopra, e non avranno addosso l'abito chiericale o religioso, verranno presi e chiusi nel carcere della Comune, onde vengano puniti in quell'abito, in cui furono colti, e ciò nella misura suddetta e di più ad arbitrio del sig. capitano e del giudice dei malefizii.

48' Rub. 23

Delli bestemmiatori contro Dio, la beata V. ed i Santi, e dell'insulto alle loro immagini.

Chiunque avrà bestemmiato o maledetto Iddio e la b. Verg. Maria subirà la pena

di lire 40. Se avrà bestemmiato contro qualche santo o santa, la pena sarà di lire 20.

Se il reo entro (8) giorni dopo la condanna non avrà pagato o non potrà pagare, verrà per due giorni consecutivi battezzato 3 volte nel mare, indi posto alla berlina per 2 giorni continui.

Ognuno potrà accusare. L'accusatore avrà la terza parte della pena pecuniaria, ed il suo nome sarà tenuto segreto.

Chiunque avrà con disprezzo ed iratamente gettato cose scurrili (?), terra, fango, un sasso o legno contro una figura od immagine di Dio e della b. Verg. Maria pagherà la pena di lire 100. - Se entro 15 giorni, calcolabili dal di' della condanna non avrà pagato o non potrà pagare, gli sarà tagliato il membro con cui avrà commesso il delitto. Se avrà danneggiato l'immagine o figura dovrà a proprie spese restaurarla.

Chiunque avrà fatto come sopra contro una figura di santi avrà la pena di lire 50. - Se entro 8 giorni dopo la condanna non avrà pagato, sarà tenuto al doppio. In ogni caso dovrà anche far restaurare la figura.

Non avendo il reo mezzi per pagare, sarà tuffato in mare o posto alla berlina come sopra.

Ognuno potrà accusare come sopra, il suo nome non sarà palesato, e si crederà al suo giuramento e ad un testimonio degno di fede.

Si considerano come bestemie e parole di vituperio le proloquzioni per d di Dio, per la - S. Maria V., dei santi o santa, ciò non può fare Iddio, oppure, a dispetto di Dio.

In tutti i premessi casi sono tenuti gli ufficiali della Comune sotto pena di lire 10, d'intraviare e denunziare.

Rub. 24

Dell'ingiuria verbale e della minaccia.

Chiunque avrà proferito contro l'altro parole ingiuriose o minacciose sarà per ogni tal parola condannato alla pena di lire 5. Se più simili parole saranno proferite in uno stesso tempo ed in un corso, se anche fossero cento, la pena sarà di lire 10.

S'intenderà aver ingiuriato chi avrà detto all'altro: truffatore, ladro, traditore, assassino, becco, cornuto, castrato, spergiuro, poltrone, bastardo, mentitore, - o ad una donna: meretrice,

49' strega, fratiera, asina, fattucchiera, bagascia e simili.

Avrà luogo la metà della pena, se tali parole saranno proferite da un forense contro un forense.

L'accusato sarà esente dalla pena, se avrà dato prova della verità di ciò che ha detto.

Chi a difesa del proprio onore dicesse all'offensore tu mentisci, poichè non puoi provare, essere vero ciò che dicesti, sarebbe esente dalla pena.

Se una donna di vile condizione avrà detto parole ingiuriose ad una donna di vile condizione, sarà punita con soldi 20.

Chi avrà ingiuriato l'altro per sofferta offesa, o perché in qualsiasi modo ha causato la morte di suo padre, del suo figlio o di altro suo attinente sino al 3° grado canonico, pagherà in pena soldi 40 per ogni volta.

Chi avrà detto altro: falsario, traditore della patria o simili parole, oppure gli avrà detto: ti feci cornuto o ti farò cornuto, subirà la pena di lire 10 per ogni volta.

50 Rub. 25

Si può impunemente offendere i banditi. È vietato di dare loro ricetto.

Non sarà accettata una denuncia, né incamerata l'inquisizione contro chi avesse offeso, ucciso o danneggiato una persona, che era stata bandita dalla terra di Fiume per omicidio od altri delitti, con cui è cominata la pena di morte.

Se qualche cittadino, abitante o distrettuale di Fiume avrà dato ricetto nella sua casa ad un bandito, o lo avrà consigliato o favorito in qualche modo, onde restasse o dimorasse in Fiume, pagherà in pena lire 25. Chiunque potrà essere accusatore, e si presterà fede al suo giuramento e ad un testimonio. L'accusatore avrà una terza parte delle penalità.

Rub. 26

Dei furti e dei borsajuoli e di quelli, che lacerano o sottraggono scritture pubbl. o private.

Il furto con rapina sarà punito colla forza secondo la rub. 14.

Il presente statuto tratta del furto semplice. La pena sarà

1. di soldi 40 pel furto sino a soldi 10, e di lire 4 pel furto da 10 a 20 soldi; se il condannato non avrà pagato entro giorni 8, sarà tenuto nelle carceri per 1 mese.

2. di lire 8 pel furto di 20-40 soldi, se il condannato non avrà pagato entro giorni 8, sarà posto per 4 giorni alla berlina;

3. di lire 10 pel furto di 40-100 soldi, in difetto di pagamento come sopra, carcere per un mese e berlina per 6 giorni;

4. di lire 15 pel furto di 100 e 200 soldi, nel caso di sopra il carcere per 1 mese e la frusta;

5. di lire 15 pel furto da 10 a 20 lire, nel caso di sopra il taglio dell'orecchio destro;

6. di tante lire quanto il reo avrà subito sino a 100 lire ben inteso, oltre la restituzione della cosa subita, e se non avrà pagato entro 15 giorni, gli sarà tagliata la mano destra;

7. la pena pel furto maggiore di 100 lire.

51

Ciò pel primo furto. Il ladro recidivo: qualunque sia la quantità della cosa rubata, subirà doppia pena pecuniaria. Chiunque dopo di essere stato due volte punito pel furto, avrà rubato cose superiori al valore di lire 50, sarà irremissibilmente così punito: Se avrà rubato cose di valore inferiore, la pena pecuniaria sarà triplicata; nel caso poi, ove non pagasse entro il tempo suddetto, subirà secondo la quantità del valore triplice pena corporale, ove può essere triplicato, in caso diverso doppia.

Per tutti casi il ladro sarà tenuto di restituire o pagare la cosa rubata, e di risarcire danno e spese.

Egual pena è comminata contro (chi) scientemente nasconde cosa rubata.

Per facilitare lo scuoprimento di furti, abbian il s.^o capitano ed il s.^o giudice dei malefizii

51'

pien potere, il mero e misto impero col jus gladii di procedere e condannare come loro parerà e piacerà secondo i casi, purchè si attengano a quanto prescrivono i statuti. Chi avrà tagliato la borsa, la manica od altro per rubare danari, sarà punito con lire 25. Se non avrà pagato la multa entro giorni 8 sarà frustato. Se mediante il taglio sudd. avrà rubato, sarà punito anche pel furto secondo la quantità della cosa rubata.

Chi avrà sottratto all'altro qualche strumento o scrittura pubblica o privata, - chi avrà svisato o cancellato una tale scrittura affidatagli in custodia dal suo principale o dal padrone della medesima, sarà punito con lire 25, e dovrà risarcire l'interessi e le spese, circa la quantità del debito emergente da quel documento rubato, svisato o cancellato, si presterà fede al giuramento del creditore senza altre prove,

- 52' avuta però considerazione della somma della qualità del fatto, e della condizione delle persone, perlochè dipenderà dal beneplacito del s.^o capitano e del s.^o vicario in quanto si abbia da credere od esigere prova.

Il presente statuto non si estende ai forestieri venuti nella terra di Fiume o nell'appartenentovi distretto con effetti o danari altrui senza mandato: ma se tali saranno accusati presso i iudicenti di Fiume, si procederà contro i medesimi a merito della rubrica 15^a, parte II^{da} dello statuto, ove trattasi della cauzione che avrà da prestare l'accusato.

Rub. 27

Di quelli che arrestano e consegnano ladri di strada.

Se qualcuno avrà arrestato,

- 52' condotto a Fiume e consegnato al sig.^o capitano od al s.^o giudice dei malefizii un famoso ladro di strada, abbia le armi, il cavallo ed ogni altra cosa, che sarebbe stata trovata in potere del medesimo ladro. Se nell'atto della difesa avversaria avrà ucciso il malfattore, sia esente da ogni pena.

Il malfattore consegnato sarà punito secondo il prescritto dei statuti.

Se qualcuno si sarà presentato per ripetere le cose, che furono trovate in potere del malfattore, ed avrà dato prova, che quelle cose gli furono rubate, gli saranno restituite, ed il tal caso sarà tenuto il malfattore od il suo erede di abbuonarne il valore a quello, che lo aveva colto e consegnato.

Se questo abbuono non potrà essere supplito dalla facoltà del malfattore, gli ufficiali o contabili delle terra di Fiume dovranno accordarsi col presentatore; poichè fu d'uopo, che i delitti non restino impuniti, e che vengano eliminati gli uomini pericolosi.

- 53' Rub. 28

Del furto di galline, ocche, anitre e simili e di apiarii.

Chi avrà rubato galline, capponi, ocche, anitre o simili animali, sarà punito con soldi 20 per ogni testa. Se il furto sarà commesso di notte, la pena sarà doppia. Inoltre dovrà il reo restituire l'animale o pagarne il valore al danneggiato.

Lo stesso valga contro il correo e contro il complice o fautore.

Chi avrà rubato un apiario, sarà punito con lire 10; per due e più apiarii sino a cinque con lire 10 per ogni singolo apiario. Pel furto di 6 sino a 8 sarà condannato al taglio della mano, da 9 a 10 od taglio della mano ed alla perdita di un occhio. Chi avrà rubato più di 10 apiarii, sarà punito colla forza.

Se il condannato non avrà mezzi per pagare la multa pecuniaria nel caso di furto di 1 sino 4

- 53' apiarii sarà frustato, - per 5 apiarii frustato e bandito.

Rub. 29

Di quelli, che, senza il consenso del padrone, prendono l'altrui barca od i corredi ed

altre cose appartenenti alla medesima.

A nessuno è lecito di servirsi della barca altrui senza il consenso del padrone. Il contravventore, essendo maggiore di anni 26, sarà multato con soldi 20, e dovrà pagare al proprietario della barca soldi 8 al giorno per tutto il tempo, entro cui l'avrà tenuta.

Se avrà preso licenza del padrone i cavi, i remi, le sesole ed altre cose appartenenti alla barca, sarà multato con soldi 10 e dovrà restituire le cose prese.

Se avrà preso la corda, o il ferro di una barca legata, sarà punito con lire 3 e dovrà restituire la cosa presa.

Se non avrà mezzi per pagare subito, sarà arrestato per giorni 3, essendo persona vile; essendo però cittadino, pagherà in pena soldi 20.

Se qualcuno avrà maliziosamente sciolto una barca legata a terra, e se in seguito a ciò la barca anderà perduta, sarà egli condannato alla pena di lire 5 ed a risarcire al padrone il danno emergente ed il lucro cessante.

54 Se la barca non sarà perduta, ma soltanto per alcuni giorni smarrita e poi trovata, il reo pagherà la sudd.^a pena ed il danno sofferto dal padrone.

Se qualcuno avrà preso per portare o condurre legna od altre cose o per cavalcare qualche animale senza licenza del padrone, sarà multato il lire 2 e dovrà restituire l'animale al padrone e risarcirgli l'emergente danno ed il lucro cessante.

Rub. 30

Di quelli, che trovano cose altrui.

Chi avrà trovato in qualche luogo una cosa altrui, e ne ignorasse il proprietario, sarà tenuto di presentarla al cancelliere della terra di Fiume a scanso della pena di lire 5.

Il governo della terra di Fiume disporrà diligenti indagini per iscuoprire il padrone, e potrà a tal fine tenere la cosa per lo spazio di tre mesi.

Se non sarà eruito il padrone l'oggetto anderà per metà al fisco e per metà al trovatore.

54' Di quelli, che entrano nella altrui possessioni, orti, vigne, campi, prati, oliveti e simili, e vi recano danno.

A nessuno è lecito di entrare negli altrui orti, vigne, campi, prati, oliveti od altri luoghi chiusi di qualcuno senza licenza del proprietario, possessore o usufruttuario.

Chi contravviene pagherà in pena soldi 20. - Trattandosi di danno recato, si presterà fede sino al valore di lire 3 alla fessione giurata del possessore, usufruttuario o simili.

Chi sarà stato trovato nell'atto di cogliere o danneggiare olive, fichi od altri frutti, o di tagliare l'erba nei prati altrui, pagherà in pena lire 5 e rifonderà il danno. L'accusatore avrà 1/3 della penalità, e si crederà al suo giuramento e ad un testimonio.

Il guardaboschi e chiunque dovrà portare la denuncia nello stesso giorno, o nel di' seguente dopo il fatto. La giurata fessione del guardaboschi o dei custodi farà piena prova del fatto; a questi compete 1/3 della pena pecuniaria.

55 In tutti i premessi casi il reo è tenuto di rifondere il danno.

Il presente statuto non valga contro chi di passaggio prendesse 4 pomi o fichi od altri frutti o 4 grappoli d'uva, o contro chi sarà entrato con licenza del padrone, al di

cui giuramento in proposito della licenza sarà creduto.

Chi avrà in qualche vigna, orto, verzajo o bosco altrui tagliato senza licenza del padrone una vite, uno o più capi di vite, un olivo od albero fruttifero, sarà punito con lire 8 per ogni albero fruttifero tagliato, troncato o rotto, con soldi 20 per per ogni ramo di olivo e per ogni ramo di vecchia vite, - con soldi 10 per ogni ramo di vite giovine e per ogni pianta giovine, - e con soldi 15 per ogni altro albero, ed inoltre dovrà rifondere il danno. Se non avrà mezzi per pagare, subirà il carcere per 1 mese. Se il reo sarà persona di vile condizione, verrà posto alla berlina per un giorno.

Come sopra sarò creduto alla fassione giurata del guardaboschi.

55' Chi avrà contro la volontà del padrone, possessore, colono e simili preso uve, olive, formento o legumi in quantità superante il valore di lire 10, sarà punito per furto secondo i statuti.

I custodi di campagne, che avranno colto il ladro, e trascurato di farne la denuncia nello stesso o seguente giorno, saranno puniti con lire 5 per ognuno ed ogni volta, e dovranno rifondere il danno al padrone della possessione.

Chi avrà da un orto, vigna o verzajo asportato pali o pertiche, sarà punito con soldi 60, e rifondere il danno.

Chi avrà preso delle rose e dei gili, sarà punito con sol. 10 ogni volta, se non ebbe l'indulto del padrone, al di cui giuramento sarà creduto.

56 Il padrone di animali, che saranno stati colti a fare danno negli altrui orti, verzai, vigne, prati o campi seminati, pagherà una multa pecuniaria e dovrà rifondere il danno. La multa sarà 1. di soldi 10 per ogni animale grosso - di soldi 20 per un chiappo di 6 animali piccoli. - di soldi 8 per ogni animale piccolo, se ne saranno meno di 6 teste, e di soldi 5 per ogni animale piccolo, se ne saranno più di 6 teste, - di soldi 20 per ogni capra o montone.

La pena sarà doppia se gli animali furono colti di notte.

La pena sarà di soldi 5 per ogni occa, e di soldi 3 per ogni gallina od altro volatile. La fassione giurata del danneggiato sarà prova del danno.

La pena sarà di soldi 5 per ogni animale suino, - doppia se l'animale fu colto di notte.

56' Chi avrà nella sua possessione colto un animale grosso o suino recante danno o vagante di notte senza custode, potrà ucciderlo.

Chi sarà stato colto in atto di mietere o tagliare l'erba, o di esportare fieno o paglia dai prati, orti o verzai altrui senza indulto del padrone, sarà punito con soldi 40, e rifonderà il danno. Chiunque potrà accusare, e si crederà alla sua fassione accompagnata con un testimonio.

Se un guardaboschi od altro custode sarà colto nell'atto di simile danno, la pena sarà doppia.

Per tutti i casi premessi, ove si crede alla fassione giurata del padrone, guardaboschi o custode, sarà libero all'accusato di dimostrare il contrario secondo le leggi e la forma del diritto comune e peculiaramente colla contraria evidenza del fatto.

57 Rub. 32

Dei danni in campagna, della fede dovuta ai padroni delle possess.¹ dei guardiani.

Nel caso di danno recato negli orti, vigne ed al altra possessione, sarà creduto

come nel precedente statuto alla fessione giurata del padrone della possessione, se il danno non sarà maggiore di lire 3. Per un danno maggiore saranno deputati alla verificaione i stimatori pubblici.

Il padrone, cui è noto il danneggiante, dovrà denunziarlo, e sarà provante la sua fessione giurata accompagnata con un testimonio degno di fede.

Non essendo noto il danneggiante i guardiani non saranno tenuti di rifondere il danno.

Chi sarà stato accusato dal padrone della possessione, non potrà più essere accusato per lo stesso danno dai guardiani.

Sotto pena dello spergiuro sono obbligati i guardiani di denunziare al cancelliere della Comune il danno nel giorno stesso, in cui fu recato o nel seguente.

57' Se ne avranno senza giusto impedimento taciuto una parte, saranno puniti ognuno con soldi 40 ed obbligati alla rifusione del danno, e ciò non ostante dovranno fare la predetta manifestazione.

Nei premessi casi ognuno potrà denunziare, ed il denunziante otterrà la metà della penalità.

I guardiani dovranno nelle loro manifestazioni indicare la quantità dei frutti, uve, biade od altre cose, che avranno veduto esportare, il giorno ed il luogo cui confini, ove fu recato il danno: altrimenti saranno puniti con soldi 20 ognuno ed ogni volta, ed a rifondere il danno.

Anche i padroni delle possessioni sono tenuti di denunziare il danno nel giorno, in cui fu recato o nel seguente, altrimenti non saranno più ascoltati; se non vi ostava giusto impedimento, su di che sarà creduto al loro giuramento.

Rub. 33

Contro gl'incendiarii e quelli che rubano durante l'incendio.

58 Sarò abbrucciato così, onde muoja chi avrà maliziosamente e con animo deliberato portato l'incendio in qualche casa della terra di Fiume. - Chi avrà fatto ciò nel distretto, sarà egualmente abbrucciato se quella casa avrà avuto il valore di lire 100: ma se il valore sarà stato minore, la pena sarà arbitraria.

Ognuno è tenuto di arrestare l'incendiario, e di consegnarlo in potere della Comune.

Chi avrà incendiato biade, legumi, fieno, paglia, alberi fruttiferi, viti e simili, sarà punito con lire 50 e dovrà rifondere il danno.

Se l'incendio di una casa, di biada, fieno, paglia, viti etc. sarà avvenuto per colpa, il reo dovrà refondere il danno, e sarà punito ad arbitrio del capitano e del giudice dei malefizii secondo la qualità del fatto e la condizione della persona. Chi non avrà mezzi per pagare, subirà una pena corporale ad arbitrio come sopra.

58' Se taluno, mentre arde una casa e si gettano fuori le cose mobili, avrà osato senza permesso del padrone o degli uffiziali della Comune ivi astanti smuovere od asportare qualcosa di quelle cose, sarà punito cola pena del furto secondo la forma dei statuti, amenocchè non avesse dichiarato dinanzi testimoni, che porta quelle cose per salvarle o custodirle, onde restituirle poi al padrone. Ma in tal caso dovrà restituirle al padrone o presentarle al

cancelliere della Comune entro giorni tre, altrimenti sottostarà alla pena del furto.

Rub. 34

Falsi testimoni da punirsi.

Chi sarà condannato di aver commesso dolosamente, a danno altrui una falsa testimonianza sul merito sostanziale in causa civile o penale dinanzi ai giudici della terra di Fiume, dinanzi al giudice ecclesiastico o dinanzi agli arbitri, sarà punito, segnatamente:

1. essendo maschio dell'età di anni 24 compiuti, e se avrà testificato per danaro od altro premio, verrà incuffiato, e gli verrà tagliata la mano destra, - ma se non vi sarà stato il caso verso premio, verrà incuffiato, posto per un ora alla berlina, poi frustato e bollato; nell'uno e nell'altro caso dovranno rifondere il danno e l'interesse.

59 2. essendo femina, e se avrà testificato per danaro od altro premio, verrà incuffiata, frustata intorno alla piazza, e le sarà tagliata la mano sinistra. - ma non essendovi i casi di premio, verrà incuffiata, frustata e bollata.

La stessa pena incorrerà quello che avrà instrutto e indotto l'altro a dir falsa testimonianza o tacere il vero.

Rub. 35

Sulla compilazione di falsi documenti e produzione di tali o di falsi testimoni.

Siccome tutto poggia sulla verità, che è Dio; così a Dio, alla natura, agli uomini, alla giustizia ed al tribunale nulla più del falso ripugna.

Perciò abbiamo statuito:

1. Se un pubblico notaro o cancelliere della terra di Fiume avrà scientemente erretto un documento falso o falsificato un documento vero, similmente scrittura od atto pubblico, gli verrà tagliata la mano destra, e verrà notato d'infamia perpetua;

2. saranno invalidi i documenti fatti da un tal notaro condannato di falso;

59' 3. non essendo notaro l'autore, verrà egli primiermente condannato alla perdita della causa, sebbene d'altronde giusta, e poi - trattandosi di un pregiudizio di lire 200 o meno, verrà condannato al quadruplo, ed incuffiato condotto intorno alla piazza, - trattandosi poi di un pregiudizio maggiore di lire 200, subirà una pena corporale ad arbitrio del sig.^o capitano e del sig.^o giudice dei malefizii secondo la qualità del fatto e la condi.^o della persona;

4. il reo nei premessi casi sarà tenuto di rifondere al danneggiato il danno, le spese e l'interesse.

5.¹⁰ Alla stessa pena soggiacerà chi avrà ordinato o provocato la confezione di un falso documento, scrittura od atto pubblico, o la falsificazione, se il fatto sarà seguito;

6.¹⁰ Alla stessa pena soggiacerà chi avrà scientemente prodotto in una causa o questione dinanzi al giudice della terra di Fiume, al giudice ecclesiastico, delegato od arbitramentale un tal atto falso o falsificato od un falso testimonio.

S'intenderà

60 averlo prodotto, quandocchè interrogato avrà detto dinanzi al giudice, che vuol farne uso. A tale interrogazione dovrà chiaramente, semplicemente e senza istanza o doppiezza rispondere entro il termine fissato dal giudice; se avrà detto di non volerne far uso, non si presterà fede a quello strumento, testimonio o scrittura. Se non avrà risposto entro il fissato termine, s'intenderà, che non voglia farne uso, ed in tal caso

non gli potrà più giovare.

Rub. 36

Della bigamia, dell'incesto, dell'adulterio, stupro, ratto, e contro lo sviamento della servitù.

L'uomo ammogliato, il quale sapendo che vive la moglie, avrà contratto matrimonio con altra donna nella terra di Fiume o nel distretto, verrà decapitato.

La donna maritata, la

60' quale, sapendo che vive il marito, avrà contratto matrimonio con altro uomo nella terra di Fiume o nel distretto verrà abbruciata.

Verrà decapitato chi avrà con violenza stuprato una non mercenaria ragazza, donna maritata o vedova di qualsiasi condizione.

Chi avrà con violenza bacciato od altrimenti carnalmente violentato una non mercenaria ragazza, donna maritata o vedova, senza esser arrivato allo stupro, sarà punito con lire 100 piccole. Se non verrà pagata questa pena entro giorni 15, dovrà poi pagare il doppio, e se entro altri 20 giorni non avrà pagato il doppio, subirà 10 colpi di fune e sarà bandito per 4 anni. Potendo però tra queste due persone conciliarci il matrimonio, il reo sarà per quel fatto punito ad arbitrio del sig. capitano, del vicario e dei giudici.

Chi avrà con violenza

61' stuprato una serva, sarà punito con lire 50, e dovrà dotarla secondo la sua condizione.

Chi avrà con violenza bacciato, abbracciato o gettato a terra una serva, sarà punito con lire 20.

Nessuna donna cittadina di Fiume considerasi mercenaria.

Sarà decapitato chi avrà commesso incesto con una donna sino al 4° grado canonico il linea ascendente, discendente o collaterale, colla nuora o colla cognata.

L'incolpato sarà trattato secondo il prescritto del primo statuto, che tratta dell'accusa.

La denuncia per adulterio, stupro violento ed incesto dovrà da quello, al di cui governo sottostà la donna, essere portata entro giorni 15 calcolabili dal tempo, in cui fu colto o reso noto manifestamente o per fama pubblica il malfattore. Dopo l'espriro di questo termine non sarà accettata l'accusa, e non si procederà contro l'incolpato.

61' Questo statuto non vale di confronto a pubbliche meretrici e donne di cattiva fama, circa le quali prevedono altre disposizioni.

Però il presente statuto avrà luogo contro il ratto, e subirà la pena capitale che avrà rapito una donna onesta, zitella, vedova o maritata. Ma se la donna vi avrà consentito, avrà luogo soltanto la pena dell'ingiuria recata ai congiunti della donna, e la pena sarà arbitraria.

La donna, che nella terra di Fiume o nel distretto avrà commesso un adulterio, sarà punita secondo il diritto comune. - Se contro la volontà del marito sarà andata abitare con un altro, e se sarà provato il concubinato, sottostarà tanto lei quanto il detentore alla pena arbitraria, che detterà il giudice competente.

Chi avrà accolto, assunto o tenuto in casa sua un servo od una serva o mercenaria altrui, che avrebbe prima di compiere il servizio abbandonato il suo padrone senza di lui indulto, sarà punito con lire 10 piccole.

Il servo o la serva o mercenaria, che sarà andata fuori
 62 dalla terra di Fiume e del distretto, abbandonando la casa del padrone senza il suo indulto prima dell'espriro del tempo contrattuale, decaderà dal diritto di esigere il resto della sua mercede.

Chi avrà con persuasione o con danaro sviato un servo, lavoratore, colono od operajo ad abbandonare il padrone prima del tempo, per cui egli sarà stato vincolato ad anno, a mese od a giornate, sarà punito con lire 10, e dovrà rinunciare il servo o la serva, il colono, lavoratore od operajo sviato. Il mercenario, che si sarà lasciato sviare, dovrà ritornare a servire il padrone sino all'espriro del tempo contrattuale a scampo di perdita della mercede scaduta; insistendo però il padrone, sarà tenuto il servo o mercenario di terminare il servizio.

Rub. 37

Della fabbricazione o circolaz.^o di moneta falsa.

Chi avrà coniato o fatto coniare moneta falsa od adulterata, grande o piccola
 62' di qualsiasi conio, o l'avrà posto in circolazione nella terra di Fiume, verrà abbruciato. La casa, ove con saputa del padrone si conia, sarà devoluta al fisco del Serenissimo Re nostro.

Chi avrà speso una moneta falsa, ignorando che sia falsa, dovrà indenizzare il percipiente dandogli altrettanta moneta buona ma se avrà saputo essere falsa la moneta, sarà anche punito ad arbitrio del s.^o cap. e giudici, secondo la qualità della persona e la qualità del fatto.

Chi avrà raspato od in altro modo diminuito una moneta d'oro o d'argento, sarà punito ad arbitrio de s.^o capitano e giudice dei malefizii.

Rub. 38

Degli avvelenatori e fattucchieri.

Nessuno ardisca di preparare composizioni d'erbe o fattucchiare per far morte ad altri.

Se sarà morto o divenuto pazzo, se avrà perduto la ragione od un membro, quello, che avrà adoperato la fattucchieria suppeditalogli, il malfattore fosse maschio o femina, sarà abbruciato.

Chi avrà fatto o fatto fare tali fattucchieria per servirsi ad accendere l'amore
 63 d'altra persona, sarà punito ad arbitrio del giudice.

Non essendovi fatto consumato, il fattucchiere o quello che fece fare la fattucchieria, sarà punito con lire 25.

Nei premessi casi, tranne ove è comminato il rogo, il reo che non avrà mezzi per pagare sarà frustato e bandito dalla terra di Fiume e suo distretto.

Lo stesso osservasi contro quelli che avrebbero preparato o porretto veleno.

Rub. 39

Falsi pesi e misure.

Sotto pena di soldi 40 è vietato di servirsi di misure o falsi pesi, come brozzolajo, bilancia, orna, emero, stajo, quartum o cognizzo e simili. Il contravventore sarà oltrecciò tenuto a rifondere il danno a quello, cui avrà venduto con misura e peso falso, e dovrà subito o nel giorno seguente far cimentare il peso o la misura.

63' Rub. 40

Sul modo di misurare i tessuti di lino e lana.

Chiunque vende o fa vendere nella terra di Fiume tessuti di lana o lino, deve misurare con brazzolojo corrispondente a quello della Comune tenuto dagli ufficiali a ciò incaricati, e nel misurare deve mettere la pezza sul banco ed applicare il brazzolojo 4 dita sotto la cimossa; altrimenti sarà punito con soldi 40.

Però i mercanti forestieri possono misurare i tessuti di lino a piacimento, perché facciano misura giusta e buona, altrimenti incorreranno la pena suddetta.

Ognuno potrà accusare il contravventore, s'icrederà alla sua fassione giurata e ad un testimonio. Gli sarà devoluto un terzo della multa.

64 Rub. 41

Contro la falsificazione di vini e mercanzie.

Chiunque sarà colto in fatto o convinto di aver falsificato del vino, che teneva a pubblica vendita nella terra di Fiume o fuori delle mura, abbia ciò fatto con vino scadente, con acqua o con altra mistura verrà punito colla multa di lib. 3 per ogni emero, e colla perdita del vino, e questo sarò devoluto alla Comune. Se non avrà mezzi per pagare, subirà altra pena ad arbitrio del giudice. - Ognuno potrà portare la denuncia contro il contravventore; si crederà alla sua fassione giurata, non sarà palesato, ed avrà una terza parte della multa.

Chi avrà falsificato una merce, o scientemente venduto una merce falsificata, sarà punito: 1. (ad) arbitrio del giudice se il valore della merce sarà minore di lire 100. - 2. Con lire 5 se il valore sarà di lire 100. - 3. Con lire 15 se il valore sarà superiore di lire 100; - inoltre dovrà il venditore rifondere al compratore il danno e l'interesse, e la merce falsificata, venduta o non

64' venduta, verrà abbruciata.

Se il contravventore non avrà mezzi per pagare, subirà un'altra pena ad arbitrio del sig.^o capitano e giudice dei malefizii.

Rub. 42

Contro l'introduzione dei vini foresti.

In regola è vietato a chiunque, cittadino, distrettuale o forestiero, di portare o far portare nella terra di Fiume del vino estrateritoriale, vale a dire, che non fu prodotto nelle vigne del distretto di Fiume. Il contravventore sarà punito colla perdita del vino e dei recipienti e degli animali, così che (?) tutto sarà devoluto alla Comune.

Sono eccettuati il sig. capitano e vicario, i quali potranno importare o fare importare vino foresto, ma soltanto pel consumo proprio e della famiglia.

Il divieto si estende anche alla terra dell'illustrissimo conte Bernardo di Frangepani. Si eccetteranno però 4 famiglie cittadine di Fiume, le quali possiedono vigne in quel territorio, e da tempo immemorabile

65 introducono il Fiume il loro vino prodotto in quelle vigne, segnatamente Francesco Vestarich, Martino Milcich, Filippo Defranceschi e Francesca Akacich.

È libero inoltre d'importare vini dalle terre tra le Marca d'Ancona e Cesena e di tutto il regno di Napoli.

Il contravventore sarà punito con lire 40, inoltre colla perdita del vino e dei recipienti se sarà venuto per mare, ed anche degli animali se sarà venuto per terra; così che (?) sarà devoluto alla Comune.

Ognuno potrà denunziare, sarà creduto alla sua fessione giurata, ed indi avrà una terza parte della multa.

Alle suaccennate 4 privilegiate famiglie è vietato di estendere in qualsiasi modo quelle loro vigne, che perciò dovranno rimanere nello stato come si trovano presentemente. Per evitare frodi, che potrebbero avvenire con questa disposizione, vogliamo, che i detti proprietari facciano entro giorni 15 calcolabili dalla pubblicazione del presente statuto perticare le dette loro vigne, e depongono la carta presso il cancelliere della Comune, e ciò a scanzo

65' di multa di lire 25, - e che i giudici della terra di Fiume mandino ogni anno due consiglieri a verificare.

SAŽETAK: "Treća knjiga (kazneno pravo) neobjavljenoga prijevoda na talijanski Riječkoga statuta" - Autori objavljuju treću knjige (kazneno pravo) neobjavljenoga prijevoda na talijanski Riječkoga statuta iz 1530. god. Prijevod potječe iz 1851. god.

Autori napominju da u prijevodu nije obuhvaćena druga knjiga. Treća je knjiga osobito zanimljiva zato što se u njoj nalaze odredbe kaznenog prava 16. stoljeća. Ona je značajna zbog usporedbe s odgovarajućom knjigom Tršćanskog statuta iz 1421. god. kojeg je proučavao riječki vikar 1526. god. pripremajući nacrt Riječkoga statuta. Usporedba pokazuje da je tršćansko kazneno pravo mnogo strože od riječkoga.

Prijevod je sastavljen za vlastite potrebe sastavljača.

Nije nemoguće da je taj prijevod sastavio sam G. Kobler.

Autori su mišljenja da bi bila korisna produbljena usporedba riječkoga i tršćanskog kaznenog prava.

POVZETEK: "Tretja knjiga (kazensko pravo) neobjavljenega italijanskega prevoda reškega statuta" - Avtorja objavljata tretjo knjigo (kazensko pravo) neobjavljenega prevoda v italijanski jezik reškega statuta iz leta 1530. Prevod je iz leta 1851. Kot je poudarjeno v uvodnem eseju, prevedeno besedilo ne vsebuje druge knjige originala.

Tretja knjiga je posebej zanimiva, ker se v njej nahajajo odredbe kazenskega prava 16. stoletja. Pomembna je tudi zato, ker se jo da primerjati s knjigo, ki vsebuje statut iz Trsta iz leta 1421. Slednjega je preučil reški vikar leta 1526 in sicer tedaj, ko je pripravljaval osnutek reškega statuta.

Iz primerjave enega in drugega je mogoče dognati, da je bilo tržaško kazensko pravo mnogo strožje od reškega. Reški statut se namreč mnogo pogosteje kot tržaški naslanja na splošno pravo. Zato obstajajo med obema sistemoma kljub mnogim podobnostim tudi številne razlike, ki do danes še niso bile preučene.

Objavljeni italijanski prevod je zelo svodoben.

Videti je, da ga je za "notranjo" uporabo napisel neki inteligentni prevajalec, ki je imel dobro zgodovinsko in literarno podlago, ni pa bil po poklicu jurist. Morda je delo prevedel G. Kobler, znani poznavalec reške zgodovine.